



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 115 del 20/10/2017

Proposta n. 2017/1219

OGGETTO: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI RIVERGARO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 29.6.2016, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE, PARERE MOTIVATO VAS E PARERE SISMICO.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con atto di Giunta n. 52 del 18.5.2013 il Comune di Rivergaro ha assunto il Documento di pianificazione preliminare all'elaborazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e ha avviato il procedimento per la sua approvazione convocando la Conferenza di pianificazione (di cui all'art. 14 della L.R. n. 20/2000) che si è svolta nelle sedute del 11.6.2013, 3.7.2013 e 11.9.2013;
- le valutazioni della Provincia su tale Documento sono state espresse con deliberazione di Giunta provinciale n. 179 del 5.9.2013, depositato nella seduta conclusiva della suddetta Conferenza di pianificazione;
- nel corso di tale seduta conclusiva, così come formalizzato con nota del 21.9.2013, il Comune di Rivergaro ha formulato la richiesta di addivenire alla stipulazione con la Provincia dell'Accordo di pianificazione previsto dall'art. 14, comma 7, della L.R. n. 20/2000;

Considerato che:

- in esito alle conclusioni cui è pervenuta la Conferenza, il Comune e la Provincia hanno convenuto i contenuti tecnico-urbanistici e gli aspetti giuridici per addivenire alla stipulazione dell'Accordo di pianificazione, poi sottoscritto dai rappresentanti dei citati Enti in data 10.12.2013;
- sulla base della L.R. n. 20/2000, l'Accordo di pianificazione:
 - ha definito, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della L.R. n. 20/2000, l'insieme degli elementi costituenti parametro per le scelte pianificatorie del Comune e, in quanto tale, costituisce ulteriore riferimento per le riserve che il Presidente della Provincia può sollevare in merito al PSC, ai sensi dell'art. 32, comma 7, della medesima legge regionale;
 - ha definito ulteriori impegni relativi al rispetto degli *standards* stabiliti in sede regionale per la confrontabilità geografica e digitale delle informazioni territoriali e degli strumenti cartografici digitali, nonché per quanto riguarda il coordinamento e l'integrazione delle informazioni territoriali e ambientali con riferimento ai principi definiti dalla L.R. n. 20/2000 in tema di cooperazione nel campo del governo del territorio;

- determina la riduzione della metà dei termini di cui ai commi 7 e 10 e la semplificazione procedurale di cui al comma 9 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 nel caso in cui vi sia la sussistenza delle ulteriori due condizioni prescritte dallo stesso comma 9;

Preso atto che:

- il Comune di Rivergaro ha adottato il PSC con deliberazione del Consiglio n. 27 del 29.6.2016 trasmettendolo alla Provincia con nota n. 6622 del 20.8.2016, registrata al prot. prov.le n. 23920 del 31.8.2016;
- con nota n. 26195 del 27.9.2016 sono state richieste al Comune alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali;
- tali integrazioni sono state trasmesse con note comunali n. 7323 del 21.9.2016, n. 5443 del 6.7.2017, n. 6095 del 28.7.2017 e n. 6757 del 23.8.2017 (rispettivamente registrate ai prot. prov.li n. 26225 del 28.9.2016, n. 16458 del 10.7.2017, n. 18106 del 28.7.2017 e n. 20521 del 24.8.2017), mentre i pareri sono pervenuti in parte direttamente dalle Autorità coinvolte e in parte in allegato alle citate note comunali;
- del deposito del PSC è stata data comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT) n. 275 del 7.9.2016 (Parte seconda), integrato da avviso sul Bollettino n. 295 del 5.10.2016 (Parte seconda);
- il termine ridotto di 60 giorni per la formulazione da parte del Presidente della Provincia delle riserve al PSC, del parere motivato in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e del parere sismico decorre dalla data del 25.8.2017 (data di arrivo del parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Affluenti Po);

Dato atto che:

- la Provincia, in base all'articolo 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000 e in forza dell'Accordo di pianificazione sottoscritto, può sollevare riserve in merito alla conformità del PSC al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione di livello territoriale sovra comunale, nonché alle determinazioni assunte nell'Accordo di pianificazione sottoscritto, formulando le eventuali riserve entro il termine ridotto di 60 giorni;
- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006 e sue successive modifiche) e della normativa regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009), le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) degli stessi in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa;
- la valutazione ambientale è quindi parte qualificante e obbligatoria del processo di formazione e approvazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, vale a dire dell'insieme degli atti di pianificazione disciplinati dalla legislazione regionale che siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso e i processi di trasformazione (art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2000);
- a tal fine, il documento di ValSAT, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modifiche, deve accompagnare l'intero iter di formazione, approvazione e attuazione dei piani e deve essere aggiornato all'atto di ogni variazione dei piani stessi;
- al fine di evitare duplicazioni, le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione di sostenibilità sono integrate nei procedimenti di elaborazione e approvazione dei piani, e loro varianti, disciplinati dalla L.R. n. 20/2000;
- con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 7, lettera a), della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, è tenuta a esprimersi anche in merito alla valutazione ambientale strategica del Piano in argomento nell'ambito dell'esame complessivo dello stesso, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;

- in base a tale normativa regionale, ove sia stato stipulato l'Accordo di pianificazione, la Provincia, in veste di autorità competente, è tenuta a esprimersi in merito alla valutazione ambientale del PSC, o sue varianti, nell'ambito delle riserve;
- l'atto comunale con il quale la variante verrà approvata dovrà dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta, in questa sede, ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale inerente al rilascio del parere sismico stabilisce infatti, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame di sua competenza sui predetti strumenti di pianificazione;

Dato inoltre atto che, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che "*Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.*";
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive";
- la recente "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Tenuto conto, per quanto riguarda le consultazioni dei soggetti con competenze in materia ambientale all'interno del procedimento di elaborazione e approvazione del PSC, che l'art. 5 della L.R. n. 20 del 2000 non richiede alcuno specifico adempimento in quanto ritiene sufficiente la partecipazione dei soggetti competenti alla conferenza di pianificazione, ai sensi dell'art. 14, comma 3, e l'invio agli stessi del piano

adottato, ai sensi dell'art. 32, comma 4, con l'invito ad esprimersi, ai fini della valutazione ambientale, nei tempi del deposito e in coerenza con la posizione già espressa in sede di conferenza di pianificazione (cfr. chiarimenti forniti con Circolare della Regione prot. pg/2010/23900 del 1 febbraio 2010, recante "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009");

Acquisiti pertanto agli atti i pareri e le valutazioni da parte delle seguenti Autorità:

- Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (Sezione provinciale di Piacenza), nota n. 12889 del 21.11.2016 (registrata al prot. prov.le n. 30665 del 21.11.2016);
- Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza (Dipartimento di sanità pubblica - U.O. Igiene pubblica), nota n. 77262 del 23.11.2016 (registrata al prot. prov.le n. 31006 del 23.11.2016);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza, nota n. 11688 del 30.11.2016 (registrata al prot. prov.le n. 31678 del 30.11.2016);
- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, nota n. 7892 del 7.12.2016 (registrata al prot. prov.le n. 32585 del 7.12.2016);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, nota n. 3954 del 4.11.2016 (pervenuta in allegato alla citata nota comunale n. 5443/2017);
- IRETI SpA, nota n. 19260 del 2.12.2016 (pervenuta in allegato alla citata nota comunale n. 5443/2017);
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, determinazione n. 309 del 7.4.2017 (pervenuta in allegato alla citata nota comunale n. 5443/2017);
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Affluenti Po, nota n. 37243 del 25.8.2017 (registrata al prot. prov.le n. 20610 del 25.8.2017);

Acquisiti inoltre agli atti:

- la dichiarazione in data 8.6.2017 del competente Responsabile comunale in merito alla insussistenza, sul territorio comunale interessato dal PSC, dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati;
- la certificazione in data 8.6.2017 del competente Responsabile comunale inerente l'invio alle Autorità militari della comunicazione dell'adozione del PSC;
- le copie delle osservazioni presentate nella fase di deposito e pubblicazione del Piano;
- la Valutazione di incidenza inerente il sito Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia", espressa con determinazione del competente Responsabile comunale n. 243 del 29.5.2017;

Tenuto conto, per quanto riguarda i contenuti di Piano inerenti la disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa, delle seguenti disposizioni in materia di liberalizzazione delle attività economiche:

- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.", convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.", convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35;
- la legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, recante la Legge comunitaria regionale per il 2014, che, al Capo II del Titolo V ha introdotto modifiche alla L.R. n. 14/1999 in materia di disciplina del commercio in sede fissa e che, all'art. 63, ha disposto la disapplicazione delle disposizioni della pianificazione provinciale che definiscono il dimensionamento della capacità insediativa delle grandi strutture di vendita rispetto al totale della dotazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), della L.R. n. 14/1999;

Esaminata la Relazione, depositata agli atti dell'Amministrazione, resa a conclusione dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le valutazioni tecnico-urbanistiche nonché quelle a carattere geologico-ambientale, dando atto che l'istruttoria è stata svolta con riferimento agli elaborati trasmessi dal Comune ed

elencati nell'allegato n. 1, denominato "Allegato 1 - Rivergaro, elaborati PSC adottato CC 27-2016", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di:

- condividere le risultanze dell'istruttoria provinciale concludenti con la proposta di formulazione delle riserve, come riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Rivergaro, riserve PSC adottato CC 27-2016") al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006, come successivamente modificato, parere motivato positivo sul PSC nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel documento di ValSAT e nell'allegato n. 3 (denominato "Allegato 3 - Rivergaro, parere motivato su PSC adottato CC 27-2016") al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 30 ottobre 2008, parere sismico favorevole condizionato al recepimento delle riserve relative alla tematica;

Dato atto che:

- nel rispetto delle norme dettate dall'art. 32 della L.R. n. 20/2000, il Consiglio comunale di Rivergaro, in forza dell'Accordo di pianificazione sottoscritto, ha la facoltà di approvare il PSC, prescindendo dall'acquisizione dell'Intesa provinciale, solamente qualora ricorrano due ulteriori condizioni costituite dall'accoglimento integrale delle riserve formulate con il presente provvedimento e dall'assenza di modifiche sostanziali apportate al Piano in accoglimento delle osservazioni presentate;
- diversamente, in assenza del verificarsi anche di una soltanto delle due condizioni predette, a norma del comma 10 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, l'approvazione del Piano è subordinata all'acquisizione dell'Intesa della Provincia;
- in ogni caso, in sede di approvazione del PSC, il Comune dovrà decidere le osservazioni presentate non solo tenendo conto che il loro accoglimento potrebbe determinare modifiche sostanziali al Piano, con conseguente necessità di acquisire l'intesa provinciale, ma anche tenendo conto che eventuali effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano adottato, derivanti dall'accoglimento di osservazioni, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione ambientale allegato al Piano stesso e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, sarà necessario aggiornare anche il parere motivato VAS che viene espresso in questa sede;
- ai sensi dell'ultimo periodo del comma 9 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, qualora ricorrano le condizioni per l'approvazione del PSC prescindendo dall'acquisizione dell'Intesa provinciale, in sede di approvazione il Comune è tenuto a dichiarare la conformità dello stesso agli strumenti di pianificazione di livello territoriale sovraordinato;
- concluso l'iter di approvazione del PSC, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dal comma 12 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e trasmettere copia del Piano approvata alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile lo stesso attraverso il proprio sito *web*, a norma dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

Richiamato l'Accordo di pianificazione sottoscritto il 10.12.2013 e richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", come modificata dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14, recante "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.", convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.", convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35;
- la legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, recante la Legge comunitaria regionale per il 2014;
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e, da ultimo, dal D. lgs. 11 agosto 2010 n. 128;
- la L.R. n. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 dicembre 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";

- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 “Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 “Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita' di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015”;
- la “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”, approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione), finalizzata al coordinamento tra tale Piano e il PGRA, ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. n. 49/2010, adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 7.12.2016 (Progetto adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 17.12.2015);

- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 "Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000, le riserve al PSC del Comune di Rivergaro (adottato con atto del Consiglio comunale n. 27 del 29.6.2016) riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Rivergaro, riserve PSC adottato CC 27-2016") per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, parere motivato positivo sul predetto PSC del Comune di Rivergaro nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel documento di ValSAT e nell'allegato n. 3 (denominato "Allegato 3 - Rivergaro, parere motivato su PSC adottato CC 27-2016") per costituire parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento, dando atto che, in sede di approvazione del PSC, il Comune è tenuto ad adeguarsi a tale parere;

3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 30 ottobre 2008, relativamente al PSC del Comune di Rivergaro anzidetto, parere sismico favorevole condizionato al recepimento delle riserve relative alla tematica;
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente dispositivo è assunta con riferimento agli elaborati elencati nell'allegato 1 (denominato "Allegato 1 - Rivergaro, elaborati PSC adottato CC 27-2016") per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare atto che, ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e in forza dell'intervenuta sottoscrizione dell'Accordo di pianificazione, qualora il Comune introduca nel PSC modifiche sostanziali in accoglimento delle osservazioni presentate o non recepisca integralmente le riserve formulate con il presente atto, dovrà acquisire l'Intesa provinciale prima dell'approvazione del Piano, con la precisazione che, nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, il Comune dovrà comunque integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica del Piano espressa con il presente provvedimento;
6. di dare atto che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 9 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, qualora ricorrano le condizioni per l'approvazione del PSC prescindendo dall'acquisizione dell'Intesa provinciale, in sede di approvazione il Comune è tenuto a dichiarare la conformità del Piano agli strumenti di pianificazione di livello territoriale sovraordinato;
7. di dare atto che, a seguito dell'approvazione del PSC, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
 - invio del Piano approvato alla Provincia e alla Regione, ai sensi del comma 12 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000;
 - garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - garantire l'accessibilità del PSC approvato attraverso il proprio sito *web*, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;
8. di raccomandare al Comune di Rivergaro il rispetto degli impegni assunti, in forza degli artt. 10 e 11 dell'Accordo di pianificazione stipulato il 10.12.2013, inerenti la trasmissione degli elaborati di PSC approvato alla Provincia e il rispetto degli *standards* regionali per la confrontabilità geografica e digitale delle informazioni territoriali e degli strumenti cartografici digitali, nonché per quanto riguarda il coordinamento e l'integrazione delle informazioni territoriali e ambientali in tema di cooperazione nel campo del governo del territorio;
9. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1219/2017 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI RIVERGARO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 29.6.2016, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE, PARERE MOTIVATO VAS E PARERE SISMICO., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 19/10/2017

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 115 del 20/10/2017

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) ADOTTATO DAL COMUNE DI RIVERGARO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 29.6.2016, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE, PARERE MOTIVATO VAS E PARERE SISMICO..

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 20/10/2017

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale

Allegato 1 - Rivergaro, elaborati PSC adottato CC 27-2016

ELENCO DEGLI ELABORATI CHE COSTITUISCONO LO STRUMENTO URBANISTICO OGGETTO DI RISERVE		SCALA
RELAZIONE GENERALE		/
NORME TECNICHE		/
VALSAT		
Rapporto ambientale		/
Sintesi non tecnica		/
VST 01 Sensibilità ambientale alla trasformazione residenziale		/
TAVOLE PSC		
1 Tavola dei vincoli (6 tavole)		1:5.000
<i>1.a Tutele e vincoli di natura ambientale, unità di paesaggio (3 tavole)</i>		1:5.000
<i>1.b Tutele e vincoli delle risorse storico-culturali, naturali e paesaggistiche, fasce di rispetto (3 tavole)</i>		1:5.000
2 Ambiti di trasformazioni territoriali		1:10.000
3 Rete ecologica		1:10.000
4 Microzonazione sismica (2 tavole)		1:5.000
5 Fattibilità geologica (3 tavole)		1:5.000
QUADRO CONOSCITIVO DEL PSC		
ALLEGATO A: SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE		
Relazione		/
ALLEGATO B: SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE		
Relazione		/
Allegato B1 Prospezioni sismiche		1:10.000
Allegato B2 Indagini geognostiche		1:10.000
Allegato B3 Stratigrafie pozzi idrici		1:10.000
Allegato B4 Schede fasce di rispetto pozzi acquedotto		1:5.000
Allegato B5 Schede sorgenti		1:10.000
Allegato B6 Schede criticità idrauliche (da Piano Protezione Civile)		1:5.000
Allegato B7 Studi di dettaglio frane quiescenti approvati		/
Allegato B8 Studi di dettaglio frana quiescente Case Leoni		/
Allegato B9 Approfondimento del nodo ecologico di terzo livello "vallecole del Bagnolo"		/
QC B01 Carta geologica –geomorfologica		1:10.000
QC B02 Carta litologica		1:10.000
QC B03 Carta pedologica		1:10.000
QC B04 Carta altimetrica e dell'acclività		1:10.000
QC B05 Carta idrogeologica		1:10.000
QC B06 Carta della vulnerabilità degli acquiferi		1:10.000
QC B07 Carta del sistema idrografico		1:10.000
QC B08 Carta delle aree suscettibili degli effetti sismici locali		1:10.000
QC B09 Carta dei vincoli idrogeologici ed idraulici		1:10.000
QC B10 Carta della fattibilità geologica		1:10.000
QC B11 Carta dei divieti di spandimento		1:10.000
QC B12 Aree di valore naturale ed ambientale		1:10.000
QC B13 Proposta di rete ecologica locale		1:10.000
QC B14 Proposta di rete ecologica locale ed elementi di interferenza		1:10.000
ALLEGATO C: SISTEMA INSEDIATIVO		
Relazione		/
QC C.01 Sistema insediativo storico		1:10.000

QC.C.02 Uso reale del suolo e unità di paesaggio	1:10.000
QC C.03 Dotazioni territoriali e stato di attuazione del PRG vigente	1:10.000
QC.C.04 Rete acquedottistica	1:10.000
QC.C.05 Rete fognaria	1:10.000
ALLEGATO D: SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE	
Relazione	/
QC.D.01 Vincoli e tutele del sistema paesaggistico ambientale	1:10.000
QC.D.02 Vincoli e tutele del sistema storico ed infrastrutturale	1:10.000

VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Si chiede di verificare tutte le definizioni utilizzate nei diversi elaborati del Piano e apportare le eventuali modifiche necessarie per assicurare l'utilizzo di una terminologia univoca e coerente sia nella cartografia che nelle parti lessicali del Piano, in quanto occorre assicurare chiarezza e comprensione, oltre che coerenza e omogeneità, per una maggiore certezza giuridica nell'applicazione dei contenuti complessivi del Piano con particolare riferimento a quelli normativi.
In merito alla realizzazione di obiettivi di uniformità lessicale e di standardizzazione delle definizioni in urbanistica ed edilizia, si ricorda la necessità di far riferimento all'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi, approvato dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con atto n. 279 del 4 febbraio 2010, successivamente modificato con deliberazione di Giunta regionale n. 994 del 7 luglio 2014, nonché alla recente deliberazione di Giunta regionale n. 922 del 28 giugno 2017 recante "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
2. L'elaborazione del PSC e del RUE, deve tenere conto anche delle recenti disposizioni di cui alla L.R. n. 15/2013, recante "Semplificazione della disciplina edilizia".
In particolare, si evidenziano le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 della legge predetta e più in generale il nuovo quadro normativo regionale che, già dal 2009, con la L.R. n. 6/2009 ha introdotto criteri di semplificazione nella redazione degli strumenti urbanistici, e di non duplicazione della normativa sovraordinata, riducendo la complessità degli apparati normativi ed evitando di riprodurre in essi disposizioni appartenenti a fonti normative sovraordinate di diretta applicazione.
Il PSC, il RUE e la Valsat devono pertanto coordinare le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal comma 1 del nuovo art. 18-bis della L.R. n. 20/2000 (introdotto dal citato art. 50), attraverso richiami espressi alle prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione.
Per le ragioni sopraesposte occorre procedere, nei vari documenti, in particolare nelle note delle NTA, allo stralcio di tutte quelle parti che riprendono i testi dei piani sovraordinati e che rappresentano una mera riproposizione degli articoli o delle norme di attuazione.
3. Si evidenzia come in diverse parti delle Relazioni del QC i dati statistici e analitici riportati risultino alquanto datati (anche di dieci anni). Occorre, pertanto, così come previsto dalla L.R. 20/2000 che tali analisi e valutazioni siano aggiornate in ragione del loro sviluppo, sia nel corso della formazione che gestione del piano.
4. In riferimento alla schedatura del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale si rileva che il PSC non ha provveduto a tale censimento, come peraltro disposto dall'art.4 dell'accordo di pianificazione stipulato in data 10/12/2013 con questa Amministrazione. Si provveda, pertanto, ad integrare il piano con la documentazione mancante.
5. La LR 20/00, come modificata dalla LR 6/2009 e successivamente dalla LR 15/2013, in un'ottica di semplificazione degli apparati normativi dispone che gli strumenti di pianificazione urbanistica devono attenere unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite, escludendo che gli stessi apparati contengano riproduzione totale o parziale delle normative vigenti stabilite dai diversi livelli di governo (vedi, ad esempio, testo delle norme del PTCP). In tale prospettiva le norme (così la Valsat dei piani), provvedono al coordinamento delle previsioni di propria competenza alle disposizioni sovraordinate, attraverso richiami espressi alle prescrizioni che trovano diretta applicazione
6. Per facilitare l'interpretazione delle Norme di piano, si ritiene necessario che accanto a ciascun comma sia indicato se trattasi di una prescrizione (P), una direttiva (D) o un

indirizzo (I).

7. Occorre rivedere le Norme per poter correggere gli errori di scrittura ivi presenti, come per esempio: "all'art. 5223 delle Norme del PTCP", "Parco Territoriale del Parco", "studi indicati all'art. 53 delle norme del PTCP24", "all'art. 54 delle norme del PTCP25", ecc.).
8. In diversi articoli delle Norme Tecniche si ravvisano commi o elementi di essi che non contengono disposizioni normative, ma bensì rappresentano obiettivi o considerazioni già espresse all'interno della Relazione Illustrativa. Si riveda, pertanto, l'intero corpo normativo e si proceda allo stralcio delle parti non pertinenti.
9. Si ricorda che Norme tecniche devono poter essere lette e comprese anche dai non addetti ai lavori e per tale motivo si ritiene opportuno esplicitare il significato preciso degli acronimi presenti nel testo, come ad esempio: MO, MS, RE, ecc., mediante un articolo espressamente dedicato alle definizioni.
10. In merito all'organizzazione dell'indice delle Norme Tecniche, si osserva che gli articoli dal 2.27 al 2.32 presentano contenuti prettamente di carattere ambientale e che per tale motivo si ritiene debbano rientrare nel CAPO III - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E PAESAGGISTICHE del TITOLO 2. Si proceda, pertanto, alla nuova numerazione.
11. Risulta necessario modificare, integrare e aggiornare gli elaborati di Piano, per quanto non già effettuato, sulla base dei pareri espressi dagli Enti competenti in sede di conferenza di pianificazione e successivamente all'adozione.
12. Si evidenzia che gli elaborati cartografici del Piano dovranno essere trasmessi a questa Amministrazione secondo modelli e con formati digitali definiti con D.C.R. n.484/2003 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R.24 marzo 2000, n.20, art. A-27 - Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione".

QUADRO CONOSCITIVO

A – SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE

13. Si osserva che la **Relazione illustrativa** è stata integrata e aggiornata a seguito delle osservazioni presentate in sede di Conferenza di pianificazione. Tuttavia, la legge stabilisce che le analisi e valutazioni contenute nel QC devono essere integrate, e approfondite e aggiornate in ragione dell'eventuale sviluppo dei dati o delle informazioni sia in sede di formazione che di gestione. Pertanto, essendo trascorso un certo lasso di tempo dalla stesura del documento, si ritiene necessario aggiornare i dati statistici in esso contenuti (es. popolazione residente al 31/12/2016 = 7010 ab.).

B – SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE

14. Nella Relazione del QC non sono state fornite analisi e prodotte valutazioni in merito al "Sistema dei crinali e della collina". Si richiede pertanto di integrare il QC per questi aspetti.
Il QC inoltre non riporta il "Crinale spartiacque principale" (art.20 del PTCP), così come indicato nella tav. A1.5 del PTCP. Si ricorda che il Comune deve recepire tale elemento e può eventualmente specificare l'individuazione dei crinali minori, sia integrandoli con altri crinali che risultino significativi dal punto di vista paesaggistico, allo scopo di salvaguardarne il profilo, i con visuali ed i punti di vista, sia proponendo anche localizzazioni difformi, purché basate su adeguate motivazioni di ordine paesaggistico e morfologico espresse nel QC, senza che ciò costituisca variante al Piano provinciale. Si ricorda infatti che nell'ambito del recepimento delle delimitazioni delle Tav. A1 del PTCP, su cartografia in scala maggiore, possono essere apportate eventuali rettifiche al fine di portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, senza che ciò comporti variante al PTCP stesso.

15. Si osserva che le aree di valore naturale e ambientale sono costituite da ambiti del territorio rurale sottoposti a discipline di tutela e di progetti di valorizzazione. Per tale motivo è necessario che sulla Tav. "QC B12 - AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE" venga riportata anche la "Fascia d'integrazione dell'ambito fluviale" prevista dal PTCP.
16. Nella Tav. "QC B13 - RETE ECOLOGICA LOCALE E AREE DEMANIALI" è necessario prestare attenzione alla restituzione grafica dei "Corridoi d'acqua di terzo livello" in quanto indicati con polilinea "rossa" che non compare in legenda. Inoltre, non è chiaro nella rappresentazione cartografica quale siano gli "Ambiti o elementi di particolare interesse di progetto" riportati nella legenda. Si proceda, pertanto, ad una verifica del tema sopra citato. Infine, nella legenda vengono ripetuti alcuni temi, quali: "Ambiti o elementi di particolare interesse esistenti" e "Ambiti o elementi di particolare interesse di progetto" con colorazioni differenti, ma non è assolutamente chiaro a quale tematismo facciano riferimento. Si intervenga per rendere leggibile la tavola in oggetto.
17. Nella legenda della Tav. "QC B14 - RETE ECOLOGICA LOCALE ED ELEMENTI DI INTERFERENZA" vengono ripetuti alcuni temi, quali: "Ambiti o elementi di particolare interesse esistenti" e "Ambiti o elementi di particolare interesse di progetto" con colorazioni differenti, ma non è assolutamente chiaro a quale tematismo facciano riferimento. Si intervenga per rendere leggibile la tavola in oggetto.

C - SISTEMA TERRITORIALE

18. La trattazione relativa al sistema degli impianti e delle **RETI TECNOLOGICHE** non è esaustiva. In particolare non sono stati esaminati:
 - il sistema delle reti elettriche ad alta e media tensione;
 - il sistema della rete di distribuzione del gas metano;
 - il sistema delle emittenti radio-televisive e della telefonia mobile;
 - il sistema delle reti di bonifica.
 Una prima rappresentazione di tali sistemi è riportata nella tavola C1.h del PTCP. Gli impianti e le reti tecnologiche sopra citate devono essere indicate nella cartografia del QC a scala adeguata.
19. Il territorio comunale di Rivergaro è attraversato per un breve tratto da una linea elettrica ad AT (zona di Mandrola e Costa Mezzana), pertanto è da correggere l'affermazione riportata al paragrafo **1.3.4. Rispetti Elettrodotti** della Relazione D. SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE. Inoltre si citano tavole del QC relative alla rete di MT, ma che non risultano presenti fra gli elaborati prodotti. Si ricorda che il tema degli elettrodotti e delle relative fasce di rispetto, deve essere trattato sulla base delle disposizioni di cui ai Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29.05.2008 ("Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" e "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica") e di cui alla D.G.R. n. 1138/2008 ("Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 Direttiva per l'applicazione della L.R. 31.10.2000, n. 30 recante 'Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico'") come integrata dalla D.G.R. n.978/2010 ("Nuove direttive della RER per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico").
20. All'interno del documento "C. SISTEMA TERRITORIALE" non viene trattato il tema dell'edilizia residenziale sociale (ERS). La normativa provinciale prevede che il fabbisogno di alloggi sia indicato nel QC e commisurato su adeguate e specifiche analisi. Si proceda, pertanto, all'integrazione del QC con le analisi sopra indicate.
21. Nella Tav. "QC-C.3 - DOTAZIONI TERRITORIALI E STATO DI ATTUAZIONE DEL PRG VIGENTE", a seguito degli sviluppi edilizi avvenuti negli ultimi anni, occorre procedere alla ridefinizione del territorio urbanizzato del comune capoluogo e delle principali

frazioni (vedi Niviano, Larzano, Suzzano).

Nella medesima tavola sono presenti alcune inesattezze che dovranno essere corrette, quali ad esempio: il "Verde pubblico non attuato" di Pieve Dugliara (realizzato), il "Parcheggio pubblico attuato" in Loc. Cerasola (inesistente), il verde pubblico e il parcheggio a Fabbiano (proprietà private).

22. I dati riportati nella tabella allegata alla tav. "QC C5 – RETE FOGNARIA" risalgono al Piano d'Ambito dell'ATO del 2007. Essendo trascorsi dieci anni dall'indagine svolta, si ritiene opportuno procedere ad una verifica dei valori indicati in tabella per stabilire se siano ancora attuali o risultino superati, e se del procedere al loro aggiornamento.

23. Relativamente al **sistema insediativo storico urbano e rurale**, rappresentato sulla Tav. QC-C.1 Sistema insediativo storico e descritto nella Relazione di QC relativa al Sistema Territoriale (capitolo 1), si rileva quanto segue:

premesso che una tavola di QC deve rappresentare i risultati delle analisi effettuate, la cui descrizione (riferita anche a metodologia e fonti) deve essere contenuta in Relazione, si modifichi la legenda della Tav. QC-C.1, al fine di eliminare il riferimento al PRG presente nella voce relativa agli insediamenti storici. Inoltre considerato che la perimetrazione degli "insediamenti storici" presente sulla tavola, oltre ad essere riferita a tessuti e nuclei definiti di valenza storica dal PTCP, comprende complessi non urbani e in alcuni casi edifici con relative pertinenze, di interesse storico architettonico, risulta necessario rivederla ai sensi dell'art.24 del PTCP, al fine di individuare distintamente centri/nuclei storici di antica formazione (zone urbane storiche), strutture insediative storiche non urbane e zone ed elementi d'interesse storico-architettonico e testimoniale; la revisione dovrà essere effettuata considerando che sulla tavola è già presente l'individuazione, con specifica simbologia grafica, degli "Edifici e complessi di interesse storico, architettonico e testimoniale".

Pertanto, al fine di eliminare le diverse incongruenze presenti nella rappresentazione del sistema storico e ai sensi delle disposizioni di cui all'art.24 del PTCP vigente, si modifichi la Tav. QC-C.1, sostituendo e articolando l'attuale voce di legenda "Insediamenti storici individuati dal PRG", in:

- "**Centri e nuclei storici di antica formazione**", che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione (patrimonio edilizio, rete viaria, spazi ineditati e altri manufatti storici), individuando inoltre, con specifica simbologia grafica sovrapposta alla perimetrazione, i Tessuti (agglomerati principali, agglomerati, non agglomerati), i nuclei secondari e lo stato di alterazione dei Tessuti, secondo la gerarchia degli insediamenti storici del PTCP vigente, recepita nel QC di PSC (vd. paragrafo 1.2). Si correggano le incongruenze presenti fra i paragrafi 1.1.4. e 1.2.1.. Nel paragrafo 1.2.1 della Relazione di QC, oltre ad inserire il riferimento alla Tav. QC-C.1, si descriva lo stato di consistenza dei tessuti edilizi (non alterato, parzialmente alterato, alterato) rispetto al quale il PTCP ha fornito solo una prima indicazione; a tal proposito si evidenzia che secondo le disposizioni di cui all'art.24 del PTCP vigente, all'interno dei tessuti agglomerati e non, che risultano dalle analisi effettuate, totalmente o parzialmente alterati, è possibile escludere dalla perimetrazione di PSC le parti non più originarie che siano localizzate marginalmente al nucleo integro, anche indicando riferimenti morfologici e tipologici per l'eventuale sostituzione delle parti alterate ancora in stretto rapporto con l'edificazione storica residua. E' possibile inoltre, sulla base di opportune motivazioni, non effettuare la perimetrazione dei nuclei secondari, provvedendo ad attuare una tutela limitata o mirata di singole unità edilizie di valore storico ed architettonico;

- "**Strutture insediative storiche non urbane**", ossia tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica;

- gli insediamenti di interesse storico-architettonico e testimoniale non individuabili come "Centri e nuclei storici di antica formazione" o "Strutture insediative storiche non urbane", devono essere ricompresi fra "**Edifici e complessi di interesse storico, architettonico e testimoniale**". Tali beni, rispetto ai quali sulla Tav. QC-C.1 vengono

individuare le diverse tipologie architettoniche, devono essere articolati, ai sensi dell'art. A-9 della L.R.20/2000, in "Edifici di interesse storico-architettonico" comprensivi di quelli soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004 e in "Edifici di pregio storico-culturale e testimoniale"; fra questi beni dovranno essere individuati gli insediamenti perimetrati sulla tavola come "Centri e nuclei storici di antica formazione" ma che non hanno le caratteristiche di tessuto o nucleo urbano/non urbano; al contrario, le parti di tessuti o nuclei interne al territorio urbanizzato, individuate come "Edifici e complessi di interesse storico, architettonico e testimoniale", visti anche i contenuti del RUE il quale contiene una cartografia di maggior dettaglio dove si evidenzia, in corrispondenza delle medesime, la presenza di "Tessuti storici" (più recenti rispetto a quelli dei Centri storici/nuclei storici), devono essere individuate con una nuova specifica voce di legenda. In riferimento alle precedenti considerazioni si modifichi la Tav. QC-C.1.

La Relazione di QC relativa al Sistema Territoriale (capitolo 1) deve essere adeguata alle modifiche da apportare in cartografia, eliminando le difformità presenti rispetto alla stessa (si veda ad esempio l'elenco delle tipologie edilizie contenuto nel paragrafo 1.2.1. che risulta difforme da quello presente nella legenda della Tav. QC-C.1); risulta inoltre necessario evidenziare i risultati delle verifiche dello stato di conservazione degli insediamenti di interesse storico-architettonico e testimoniale alle quali si fa riferimento nel paragrafo 1.2.1. (pag.11).

Fra gli "**Edifici storici vincolati ai sensi del D.L. 42/2004**" devono essere compresi non solo tutti i "*Beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004 Parte Seconda*" (tutelati con formale decreto), la cui individuazione deve essere aggiornata sulla base di tutte le dichiarazioni di tutela emesse, modificando la perimetrazione presente sulla Tav. QC-C.1, ma anche gli immobili di proprietà pubblica con più di settant'anni, sottoposti a tutela "ope legis"; un riferimento per le modifiche da effettuarsi, oltre ai provvedimenti di tutela e agli archivi della Soprintendenza territoriale competente, è il WebGIS del patrimonio culturale dell'Emilia Romagna consultabile all'indirizzo www.patrimonioculturale-er.it/webgis, rispetto al quale si sono comunque rilevate alcune difformità per quanto riguarda le perimetrazioni effettuate;

- relativamente alle **zone interessate da bonifiche storiche di pianura**, premesso che nella Tav. QC-C.1 è stata assunta la perimetrazione delle medesime, recependola dal PTCP vigente, si integri la Relazione di QC relativa al Sistema Territoriale (capitolo 1), documentando gli approfondimenti specifici effettuati ai sensi dell'art.26 comma 2 del Piano provinciale;
- relativamente alle **zone di interesse archeologico** individuate sulla Tav. QC-C.1, si evidenzia che l'art.22 del PTCP vigente, al comma 2 prevede che i Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici, tengano conto delle individuazioni presenti sulle tavole C1.f, provvedendo alla definizione della loro perimetrazione in accordo con la Soprintendenza; nel QC non si effettua la perimetrazione ma nel PSC si definisce un'area di rispetto di 20 mt di raggio ai fini dell'applicazione delle misure di tutela relativamente a detti beni. In considerazione di quanto sopra esposto, richiamando le disposizioni di cui all'art.22 del PTCP in merito alla perimetrazione delle aree, risulta necessario verificare in accordo con la Soprintendenza competente la possibilità di definire un intorno di 20 mt di raggio ai fini dell'applicazione delle norme. Inoltre si evidenzia che non risultano individuate le zone di interesse archeologico n.13 (a Niviano) e n.14 (a Pieve Dugliara) indicate negli elaborati di PTCP. Si integri la voce di legenda con il riferimento all'art.22 del PTCP. Si modifichi la voce di legenda "Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti (art.25 PTCP)" in "Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti (art.22 PTCP)". Si integri la Relazione di QC al fine di illustrare la metodologia di analisi e le fonti e di descrivere lo stato del patrimonio archeologico presente nel territorio comunale di Rivergaro; nel paragrafo 1.2.1. si elimini il riferimento alle "Zone di accertato interesse archeologico" in quanto tipologia di aree non presente sul territorio comunale;

- relativamente agli elementi localizzati della **struttura centuriata**, si evidenzia che secondo le disposizioni dell'art.23 comma 10 del PTCP, il Comune, all'interno del quadro conoscitivo, deve accertare le caratteristiche degli elementi localizzati individuati dal Piano provinciale. Eventuali integrazioni, modifiche o ridefinizioni sarebbero state possibili solo sulla base di adeguate motivazioni di carattere storico topografico e secondo le procedure dettate dall'art. 22 della L.R. n. 20/2000 e dalle disposizioni in materia di beni culturali. In riferimento a quanto sopra evidenziato, si modifichi la Tav. QC-C.1 che contiene una rappresentazione degli elementi localizzati della struttura centuriata difforme da quella contenuta nella Tav. A1.5 di PTCP, assumendo i contenuti del Piano provinciale, differenziandoli dagli altri elementi già individuati. Si modifichi la voce di legenda "Struttura centuriata (art.23 PTCP)" in "Elementi localizzati della struttura centuriata (art.23 PTCP)" ed "Altri elementi della centuriazione". Si integri inoltre la Relazione di QC sulla base delle suddette considerazioni, con una descrizione degli elementi localizzati presenti sul territorio comunale;
 - relativamente alla **viabilità storica** individuata sulla Tav. QC-C.1, prendendo atto della volontà del Comune di recepire i percorsi consolidati così come individuati nel PTCP vigente, si evidenzia che non risulta individuato un tratto della Strada Comunale Carpignana, in adiacenza al confine comunale nord-ovest. Si integri la voce di legenda "Viabilità storica consolidata" con il riferimento all'art.27 del PTCP. Si ritiene inoltre necessario integrare la Relazione di QC, descrivendo la metodologia di analisi utilizzata ed i risultati ed evidenziando le motivazioni di ordine storico, topografico e funzionale a supporto dell'individuazione della "viabilità storica minore". Inoltre, ai sensi del Piano provinciale (art.27), risulta necessario individuare la viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze, sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale; tale individuazione può essere effettuata nel RUE.
24. Relativamente alle **unità di paesaggio**, rappresentate sulla Tav. QC-C.2 Uso reale del suolo e Unità di Paesaggio e descritte nella Relazione di QC relativa al Sistema Ambientale (capitolo 2.5 PAESAGGIO), si evidenzia quanto segue:
- si inserisca nel capitolo 2.5 della Relazione un riferimento alla Tav. QC-C.2 dove sono rappresentate le Unità di Paesaggio, anche se sarebbe opportuno mantenere cartografia e analisi descrittive nella medesima sezione di QC (Sistema C o Sistema B);
 - la definizione della perimetrazione delle Unità e Sub unità di paesaggio sulla tavola dei vincoli (Tav. 1a.1/2/3) presuppone che sia stata effettuata un'analisi ai sensi dell'art.54 del PTCP, i cui risultati non sono però stati evidenziati nel QC; pertanto ai sensi del comma 2 dell'art.54 del PTCP vigente, risulta necessario sia rivedere la perimetrazione effettuata sulla Tav. QC-C.2, in riferimento a quella individuata sulla Tavola dei vincoli, inserendo sulla tavola anche la denominazione delle Unità di paesaggio provinciali, sia evidenziare, nella Relazione di QC, le analisi effettuate (vd. indirizzi di cui al comma 5 dell'art.54 del PTCP), approfondendo la descrizione delle invarianti di paesaggio delle sub unità di rilevanza locale, ed individuando gli elementi di criticità e i punti di forza che si differenziano da quelli riferiti alle Unità di paesaggio provinciali di appartenenza.

D – SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE

25. Si ritiene necessario rivedere la perimetrazione del territorio urbanizzato sulla base delle recenti edificazioni ed aggiornare la tavola "QC-C.3 – DOTAZIONI TERRITORIALI E STATO DI ATTUAZIONE PRG VIGENTE".
26. Sulla tavola "QC-C.3 – DOTAZIONI TERRITORIALI E STATO DI ATTUAZIONE PRG VIGENTE" è opportuno siano individuate, con adeguata simbologia, tutte le attività extragricole presenti nel territorio rurale (produttive, artigianali, ricreative private).
27. Sarebbe opportuno riportare all'interno della sezione "D – SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE – RELAZIONE ILLUSTRATIVA", un paragrafo relativo al Piano

- Faunistico Venatorio 2008-2012 (PFV), rimandando per i contenuti al volume B - Sistema Ambientale, dove la trattazione di merito è stata svolta.
28. Nella Relazione illustrativa, non è stato riportato il "Piano Intercomunale di Protezione Civile" approvato dall'Amministrazione Comunale. Tale piano dovrà essere inserito fra gli Allegati che comporranno il PSC.
29. Nella Tav. "QC D.1 - VINCOLI E TUTELE DEL SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE" la **Fascia di integrazione dell'ambito fluviale** deve essere rappresentata, appunto, come fascia fluviale con l'ampiezza prevista dall'art.14 del PTCP e non come una semplice polilinea. Occorre, pertanto procedere alla sua revisione.
30. Nella Tav. "QC D.1 - VINCOLI E TUTELE DEL SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE", occorre ridefinire il "buffer" della fascia fluviale nei tratti terminali, i quali non possono essere "tagliati" in modo netto, in quanto la tutela è presente anche a monte del punto d'origine, ma devono risultare "arrotondati".
Nella tavola sopra citata devono essere aggiunti, fra i corsi d'acqua tutelati dall'art.142 del D.Lgs. 42/2004, il "Rio Caiano" e il "Rio San Michele", presenti nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Piacenza approvato con R.D.8285/1937 e riportati nella Tav. D3.a nord del PTCP.
31. Nella restituzione finale della Tav. "QC D.1 - VINCOLI E TUTELE DEL SISTEMA PAESAGGISTICO AMBIENTALE", sarebbe opportuno evitare la rappresentazione di tematismi esterni al territorio comunale.
32. Nella Tav. "QC D.2 - VINCOLI E TUTELE DEL SISTEMA STORICO INFRASTRUTTURALE" è necessario riportare il corridoio relativo alla linea ad AT di progetto prevista dall'Ente gestore, tracciato che interessa la parte nord del territorio comunale di Rivergaro.
33. Premesso che, ai sensi dell'art.19 della L.R.20/2000, il PSC contiene tra i propri elaborati specifiche cartografie (Tavole 1a.1/2/3 e 1b.1/2/3) rappresentanti l'assetto vincolistico, definite, ai sensi del comma 3-bis del suddetto articolo (così come modificato dalla L.R.15/2013), come "**Tavola dei vincoli**", e considerato che gli elaborati cartografici del QC (QC-D.1, QC-D.2) contengono la medesima rappresentazione dei vincoli, anche se con articolazione differente e con minor dettaglio, al fine di evitare la duplicazione dei contenuti di Piano si valuti la possibilità di eliminare le Tavole QC-D.1 e QC-D.2; in questo caso si richiamino, nella Relazione di QC relativa al Sistema della Pianificazione, in uno specifico paragrafo, le Tavole 1a.1/2/3 e 1b.1/2/3 e la Scheda dei vincoli, al fine di evidenziare che in detti elaborati viene rappresentato e descritto l'assetto vincolistico completo, ossia tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio comunale. Tuttavia, se il Comune decide di procedere all'eliminazione di dette tavole, le proposte di modifica all'assetto vegetazionale del PTCP vigente, rappresentate sulle medesime, devono essere mantenute come contenuto di QC, predisponendo uno specifico allegato alla Relazione di QC relativa al Sistema della Pianificazione. Nel caso in cui si decida di mantenere le Tavole QC-D.1 e QC-D.2 nel QC, risulta necessario provvedere comunque alla loro modifica/integrazione in riferimento alle riserve sulle medesime tematiche formulate relativamente alle Tavole PSC.2/3/4/4a, aggiornando di conseguenza gli specifici contenuti della Relazione di QC. Relativamente a questi ultimi si rileva comunque quanto segue:
- paragrafo 1.1.6. "Vincolo paesaggistico". Si riveda il contenuto del paragrafo al fine di descrivere tutte le tipologie di vincolo paesaggistico presenti sul territorio comunale, ossia:
 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all'art.136 del D.Lgs.42/2004, rispetto a cui risulta necessario inserire i riferimenti di approvazione e pubblicazione (DGR n.1830 del 11.11.2014 "Approvazione ai sensi dell'art. 138, comma 3, del D.Lgs. n. 42 del 2004 e dell'art. 40- duodecies della L.R. n. 20 del 2000 della Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico del Monte Pillerone - Castello di Montechiaro - Comuni di Travo e Rivergaro (PC)" e contestuale revoca e sostituzione del vincolo paesaggistico già istituito con DM 1/8/1985" - BURERT n.287 del 17.12.2014, G.U. Serie Generale

n.292 del 17.12.2014);

- ambiti tutelati ai sensi dell'art.142 del medesimo decreto legislativo: corsi d'acqua pubblici (art.142 comma 1 lett. c.), il cui elenco deve essere integrato in riferimento all'Allegato al QC di PTCP (All. D.3.3 (R)), inserendo il Rio di Calano, il Rio dei Quadrelli e il Torrente Cernusca, Parchi e riserve (art.142 comma 1 lett. f.) (Parco Fluviale Regionale del Trebbia istituito con L.R. n.19/2009) e territori coperti da foreste e da boschi (art.142 comma 1 lett. g.);

- paragrafo 1.2.1. "Zone storiche (Art.24 PTCP)". Si riveda il contenuto del paragrafo, evidenziando la gerarchia degli insediamenti storici, individuati, ai sensi dell'art.24 del PTCP vigente, sulla Tav. QC-C.1 come modificata in riferimento alla precedente specifica riserva;
- paragrafo 1.2.2. "Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale (Art.25 PTCP)". Si modifichi l'ultimo periodo del testo evidenziando che l'elenco delle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale è contenuto nell'Allegato "Vincoli e Tutele" alla Relazione / Scheda dei vincoli;
- paragrafo 1.2.3. "Beni culturali (Art.10 DLgs 42/2004)". Si modifichi il testo presente nel paragrafo, evidenziando che l'elenco dei beni culturali di cui all'art.10 del D.Lgs. 42/2004 è contenuto nell'Allegato "Vincoli e Tutele" alla Relazione/Scheda dei vincoli;
- paragrafo 1.2.4. "Area di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti (Art.25 PTCP)". Nel titolo del paragrafo si sostituisca il riferimento all'art.25, con l'art.22;
- paragrafo 1.2.6. "Viabilità storica (Art.27 PTCP)". Si riveda il contenuto del paragrafo, considerando che nel territorio comunale di Rivergaro, il PTCP ha individuato solo "Percorsi consolidati" e non "Tracce di percorso" e che nel QC di PSC è stata individuata anche "viabilità storica minore" non definita dal PTCP;
- paragrafo 1.2.7. "Struttura centuriata (Art.23 PTCP)". Richiamando la precedente riserva formulata relativamente agli elementi localizzati della struttura centuriata individuati sulla Tav. QC-C.1, risulta necessario rivedere il contenuto del paragrafo, in quanto eventuali integrazioni, modifiche o ridefinizioni di tali elementi sarebbero state possibili solo sulla base di adeguate motivazioni di carattere storico topografico e secondo le procedure dettate dall'art. 22 della L.R. n. 20/2000 e dalle disposizioni in materia di beni culturali; gli "ulteriori elementi di livello locale" di cui si tratta nel paragrafo, recepiti dalle tavole della Variante Generale al PRG approvata nel 2003, non possono costituire integrazione alle tutele di cui all'art.23 di PTCP vigente, in quanto nonostante l'individuazione degli elementi localizzati contenuta nel PTCP 2000 non sia stata successivamente modificata, lo strumento comunale citato non era adeguato al PTCP (è stato infatti approvato secondo le disposizioni transitorie di cui all'art.77 del PTCP 2000 che prevedevano la possibilità di adeguarsi entro 5 anni dall'entrata in vigore del Piano provinciale) ed inoltre all'individuazione di "altri elementi della centuriazione" (art.20 PRG) non era associata la norma di PTCP 2000.
L'Allegato "Vincoli e Tutele" alla Relazione, con le opportune integrazioni e modifiche da effettuarsi in riferimento alle specifiche successive riserve alle quali si rimanda, può caratterizzarsi come "**Scheda dei vincoli**", a corredo della "Tavola dei vincoli", prevista ai sensi dell'art.19 comma 3-bis della L.R.20/2000 ed essere riportato, come specifico documento, fra gli elaborati di PSC; nel caso venga quindi eliminato dalla Relazione, si sostituiscano le parti di testo in cui viene richiamato, facendo riferimento alla Scheda dei vincoli.

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE

34. Nel paragrafo relativo alla "Capacità insediativa" della **Relazione Illustrativa** del PSC,

si osserva che viene citato e riportato il dimensionamento prodotto nel Documento Preliminare (470 alloggi). Si rammenta che, per quanto concerne il dimensionamento del piano, i valori definitivi sono stati stabiliti all'interno dell'Accordo di Pianificazione stipulato con questa Amministrazione in data 10/12/2013 e fissati in 430 alloggi. Inoltre, si ricorda che sulla base di quanto disposto dall'art.64, comma 2 del PTCP, il contributo degli interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente al soddisfacimento del fabbisogno dovrà essere non inferiore al 30%.

35. Nonostante il piano non preveda nuovi ambiti produttivi, se non l'ampliamento dell'ambito di Niviano e la conferma di quelli previsti nel precedente strumento urbanistico, si osserva che all'interno della **Relazione Illustrativa** del PSC non viene fatto alcun cenno in merito al dimensionamento complessivo del sistema produttivo, così come previsto dall'art. 64, comma 10 del PTCP. Si proceda, pertanto, all'integrazione del documento sopra citato.

36. **Art.5.1 Dimensionamento e criteri di attuazione del PSC riguardo alle previsioni di sviluppo della funzione residenziale e delle relative funzioni complementari**

I contenuti del presente articolo, relativi al dimensionamento del piano, non si caratterizzano come disposizioni normative, ma costituiscono una riproposizione degli elementi riportati all'interno della Relazione Illustrativa del PSC. Per tale motivo si ritiene opportuno stralciare dalla presente norma i comma dal 1 al 7.

Inoltre, occorre eliminare i riferimenti agli ambiti da riqualificare (AR) presenti nel comma 11.

Infine, visti i contenuti dei commi dal 11 al 14, gli stessi possono essere ricompresi all'interno dell'art.A1.5 **"Ruolo del PSC - Prescrizioni e direttive per la formazione dei POC"**.

Il seguente periodo: *"...La differenza tra il valore del "dimensionamento del PSC" (che costituisce il limite massimo di Su realizzabile complessivamente attuando il Piano) e quelli della "capacità edificatoria teorica" o della "capacità insediativa massima degli ambiti" che risulterebbero dall'applicazione degli indici perequativi e dei limiti di sostenibilità a tutti gli ambiti previsti dal PSC, costituisce uno degli strumenti per il perseguimento degli obiettivi di qualità del PSC, perché consente al POC di effettuare una reale selezione (qualitativa, spaziale e temporale) tra opzioni diverse, privilegiando le scelte più efficaci per il perseguimento degli obiettivi del Piano"*, non rappresenta una disposizione normativa, ma un obiettivo del PSC. Occorre pertanto, stralciare tale affermazione dall'articolo in oggetto.

Il seguente periodo: *"Il POC effettua una valutazione dello stato di attuazione del PSC e disciplina le modalità di monitoraggio dell'attuazione"*, non appare coerente con quanto disposto nel precedente Art.1.5, si valuti l'opportunità di stralciare tale frase.

MACRO CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE (URBANIZZATO – URBANIZZABILE – RURALE)

37. Il **Territorio urbanizzato** definito dalla Legge regionale "comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi". Non si considerano facenti parte del territorio urbanizzato gli edifici singoli o in piccoli agglomerati isolati ancorché non più funzionali all'attività agricola (art.56 comma 2 del PTCP) e comunque: gli insediamenti produttivi, gli impianti tecnici, i cimiteri, gli impianti di distribuzione di carburanti ed i relativi servizi accessori, se isolati in ambiente extraurbano; le aree attrezzate per attività ricreative o sportive in ambiente extraurbano comportanti una quota modesta di edificazione o impermeabilizzazione del suolo. Sulla base di quanto sopra descritto è necessario procedere alla revisione dei territori urbanizzati riportati nelle tavole di piano, stralciando i piccoli nuclei sparsi e mantenendo quelli definiti dall'ISTAT.

38. Inoltre, a seguito delle più recenti edificazioni (es: Niviano, Larzano, Suzzano), è

necessario rivedere la perimetrazione del **Territorio urbanizzato** riportato nelle diverse tavole di piano (PSC e QC) e procedere al suo aggiornamento.

39. Infine, è necessario che il piano, mediante un estratto di mappa, distingua il territorio comunale in: urbanizzato, urbanizzabile e rurale (art.28, comma 2, lett. e) della L.R. 20/2000), in quanto la macroclassificazione attualmente operata non sarebbe del tutto corretta nella sua rappresentazione grafica (il territorio rurale con retino "bianco" indicato in legenda, ad esempio, è quello riferito all'esterno del territorio comunale).

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE - CENTRI STORICI

40. **Art.6.2 Classificazione del sistema insediativo**

Il seguente periodo: *"Si tratta di centri sostanzialmente privi o con una dotazione minima di servizi pubblici insufficiente, che tuttavia possono svolgere un ruolo di ulteriore presidio del proprio territorio e per la difesa e valorizzazione dell'identità storica dei luoghi, la permanenza di una dotazione minima di spazi pubblici e attrezzature civiche minime come punto di incontro e di aggregazione della comunità locale va considerata in tal senso"*, non rappresenta una disposizione normativa, ma una considerazione più attinente ad una relazione illustrativa del PSC. Occorre, pertanto, stralciare tale affermazione dall'articolo in oggetto.

41. Relativamente al **sistema insediativo storico**, rappresentato sulla Tav.2 Ambiti e trasformazioni territoriali, si rileva quanto segue:

- considerato che la perimetrazione dei "CS - Centri storici e nuclei storici" presente sulla tavola, oltre ad essere riferita a tessuti e nuclei definiti di valenza storica dal PTCP, comprende complessi non urbani e in alcuni casi edifici, con relative pertinenze, isolati, ubicati in territorio rurale (perimetrati non correttamente come territorio urbanizzato), di interesse storico architettonico, risulta necessario rivederla ai sensi dell'art.24 del PTCP e dell'art.A-7 della L.R.20/2000 ed in riferimento alle modifiche da effettuarsi al QC sulla base della specifica riserva, al fine di individuare distintamente i centri/nuclei storici di antica formazione (zone urbane storiche) o le strutture insediative storiche non urbane e le zone ed elementi d'interesse storico-architettonico e testimoniale; la perimetrazione di cui alla voce di legenda "CS - Centri storici e nuclei storici" (meglio definibile come "**CS - Centri e nuclei storici di antica formazione (art.6.8)**"), deve quindi essere rivista secondo le disposizioni dell'art.24 del PTCP, includendo gli insediamenti che hanno mantenuto la riconoscibilità della loro struttura insediativa e della stratificazione dei processi della loro formazione (patrimonio edilizio, rete viaria, spazi ineditati e altri manufatti storici) e le strutture insediative storiche non urbane, costituite da tessuti o nuclei edificati di antica formazione nonché dalle aree che ne costituiscono l'integrazione storico-ambientale e paesaggistica. Inoltre, visti i contenuti del RUE (tavole 1), che, in corrispondenza di ambiti definiti dal PSC come "Ambiti urbani consolidati", spesso caratterizzati dalla presenza di "ES - pertinenze degli edifici e complessi di interesse testimoniale diffusi nel territorio", evidenzia la presenza di "Tessuti storici" (più recenti rispetto a quelli dei Centri storici/nuclei storici), si modifichi la Tavola 2, recependo la perimetrazione dei Tessuti storici individuati dal RUE, in sostituzione degli ambiti urbani consolidati; di conseguenza la legenda della Tav.2 deve essere integrata con una nuova specifica voce.

Si modifichi il colore della retinatura utilizzata per individuare il CS di Roveleto Landi, in quanto errata.

Gli insediamenti di interesse storico-architettonico e testimoniale perimetrati sulla Tavola 2 come "CS - Centri storici e nuclei storici" ma che non hanno le caratteristiche di cui all'art.24 del PTCP e all'art.A-7 della L.R.20/2000, devono essere ricompresi fra gli "**ES - Edifici e complessi di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale (art.6.9)**" (si adotti questa denominazione in quanto più corretta). Tale categoria deve comunque escludere, all'interno della relativa perimetrazione, specifiche destinazioni d'ambito incoerenti con la presenza di una tutela storica; in

ogni caso, considerato che sono elementi di tutela, sarebbe stato opportuno individuarli sulla Tavola dei vincoli.

Si sostituisca la voce di legenda della Tav.2 "Edifici storici vincolati ai sensi delle disposizioni del D.Lgs.42/2004 (art.6.5 c.3)" con la seguente: "Edifici storici soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004 (art.6.5 c.3)".

L'individuazione sulla Tav. 2 degli "ES - Edifici e complessi di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale (art.6.9)", degli "Edifici di interesse storico architettonico (art.6.9)" e degli "Edifici storici soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004 (art.6.5 c.3)" deve essere coordinata con quella presente sulla Tavola dei vincoli come modificata in riferimento alle specifiche riserve;

- al fine di coordinare i contenuti rappresentati sulla Tav. 2 con le disposizioni normative, risulta necessario modificare la **disciplina relativa al Sistema insediativo storico di cui al Titolo 6 Capo II** delle Norme Tecniche di PSC. In particolare:
 - si devono riportare nella norma le medesime definizioni degli ambiti e degli elementi rappresentati sulla Tav. 2, come modificata sulla base delle specifiche riserve;
 - nella norma (art.6.5 comma 1 e art.6.7 comma 1) si richiami la Tav.2;
 - la norma (articoli 6.7, 6.8 e 6.9) deve essere integrata in considerazione delle disposizioni del PTCP (artt. 24 e 25). In ogni caso si raccomanda di non riprodurre gli apparati normativi vigenti, ma di richiamarne le disposizioni senza riportarne i contenuti, ed in riferimento alle stesse, si provveda ad elaborare una specifica disciplina di livello comunale;
 - risulta opportuno richiamare nella norma le disposizioni di RUE inerenti la disciplina generale degli interventi sul patrimonio edilizio esistente;
 - si eliminino le ripetizioni presenti nei diversi articoli;
 - i contenuti degli articoli devono essere coordinati con quelli degli articoli 2.24 e 2.25, inserendo gli opportuni richiami;
 - richiamando la precedente riserva relativa agli "ES - Edifici e complessi di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale (art.6.9)", in riferimento alla quale tale categoria deve escludere, all'interno della relativa perimetrazione, specifiche destinazioni d'ambito incoerenti con la presenza di una tutela storica, si riformuli il comma 2 dell'art.6.5;
 - si integri la norma con una specifica disciplina relativa ai "TS - Tessuti storici" da individuare sulla Tav.2 e si inseriscano i riferimenti a tali ambiti negli articoli 6.5 e 6.7;
 - si integri l'art.6.7 al comma 1 con tutte le categorie di intervento previste dall'art.A-9 della L.R.20/2000;
 - si riformuli l'art.6.9, ridenominandolo "ES - Edifici e complessi di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale", al fine di evidenziare chiaramente che sulla Tav.2 vengono perimetrati gli "ES Edifici e complessi di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale" fra i quali sono puntualmente individuati gli Edifici di interesse storico architettonico" e gli "Edifici storici soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004", mentre gli "Edifici di pregio storico-culturale e testimoniale" (sempre appartenenti agli ES) devono essere puntualmente individuati sulla Tavola dei vincoli e disciplinati dal RUE.

AMBITI URBANI CONSOLIDATI

42. Dopo aver proceduto alla revisione dei territori urbanizzati, si proceda alla ridefinizione degli *Ambiti urbani consolidati* nella Tavola 2 "AMBITI E TRAFORMAZIONI TERRITORIALI".

43. **Art.6.10 Ambiti urbani consolidati**

Occorre riportare nel comma 1 del testo normativo gli elaborati di piano (tavole, schede, ecc.) di riferimento.

Si evidenzia che i commi 1 e 4 presentano gli stessi contenuti e, pertanto, è necessario rivederne la stesura (o stralciare) del testo.

Analogamente, si osserva che i commi 2 e 9 sono identici e, pertanto, è necessario

procedere alla correzione del testo normativo.

AMBITI DA RIQUALIFICARE

44. Premettendo che gli **Ambiti da riqualificare** non erano stati individuati nella stesura del precedente DP e che l'unico ambito, definito di riqualificazione, era quello di Piazza Paolo, mentre le aree attualmente indicate come **AR1.1, AR1.2, AR1.3** rientravano fra gli ambiti urbani consolidati, si osserva che queste ultime non rispondono ai requisiti essenziali stabiliti dall'art.A-11, comma 1 della L.R. 20/2000 per gli ambiti da riqualificare (AR1.3 presenta un terreno agricolo coltivato, AR1.1 caratterizzato da aree verdi e orti), mentre risultava corretta la precedente classificazione operata in sede di DP. Si proceda, pertanto, alla ridefinizione dei sopra citati ambiti da "ambiti da riqualificare" ad "ambiti consolidati".
Si propone contestualmente lo stralcio delle schede d'ambito **AR1.1, AR1.2, AR1.3** allegate alle NORME TECNICHE.
45. **Art.6.13 Ambiti da riqualificare**
Occorre riportare nel comma 1 del testo normativo gli elaborati di piano (tavole, schede, ecc.) di riferimento.
L'art. A-11, comma 4 della L.R. 20/2000, stabilisce che gli interventi di riqualificazione sono attuati attraverso i PUA; occorre, pertanto, stralciare le parti del testo normativo relative agli interventi diretti (comma 3).
Il comma 4 presenta degli errori nella stesura del testo tale da renderlo incomprensibile (es: "Entro gli ambiti AR si applicano le norme di cui all'art.6. per quanto riguarda le modalità di attuazione, e quelle dell'art. 6. per quanto riguarda la definizione delle schede di assetto urbanistico....."). Occorre procedere alla sua correzione.

I NUOVI INSEDIAMENTI URBANI

46. **Art.6.18 AN 1, AN.5 – Ambiti perequativi per i nuovi insediamenti**
Occorre stralciare il comma 2 del presente articolo in quanto già presente all'interno del precedente art. 6.16 "Definizione e perimetrazione degli ambiti per i nuovi insediamenti AN", articolo avente una connotazione di carattere generale.
I commi 2 e 5 ribadiscono il medesimo concetto relativo al PSC che definisce un complesso di prescrizioni e direttive attraverso la scheda normativa di ambito. Per tale ragione si ritiene di uniformarne i contenuti in un unico comma evitandone la ripetizione.
47. Si suggerisce che i contenuti dei commi 10 e 11 dell'art.4.2 "Contributo di sostenibilità", in merito alla tematica dell'edilizia residenziale sociale (ERS), trovi collocazione in uno specifico articolo in modo da renderne immediata la lettura.
48. Considerato che l'ambito **AN 4.9** ricade in una zona soggetta a "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Monte Pillerone-Castello di Montechiaro emessa ai sensi del D.M. 1.8.1985 e artt. 138 ss. del D. Lgs. 42/2004", perimetrata sulla Tavola dei vincoli, come modificata in riferimento alla specifica riserva, risulta necessario che gli interventi previsti siano compatibili con gli obiettivi di detto vincolo e alle specifiche disposizioni contenute nella relativa "Disciplina di Tutela e Prescrizioni d'uso".
49. Rispetto al DP è stata introdotta una sottoclassificazione degli ambiti per nuovi insediamenti che individua le "Zone di nuovo impianto per edilizia residenziale intensiva - **AN 3**" e le "Zone di nuovo impianto per edilizia residenziale estensiva - **AN 4**". Il Comune valuti se riportare gli ambiti AN 3.1, AN 3.3, AN 4.3, AN 4.4 fra gli ambiti urbani consolidati in quanto completi dal punto di vista urbanistico.
50. Occorre integrare la SCHEDA NORMATIVA **Niviano nord AN1.1**, inserendo prescrizioni

a tutela del filare presente all'interno dell'ambito ed evidenziato nella TAV. 2 – AMBITI E TRAFORMAZIONI TERRITORIALI, come elemento lineare della rete ecologica. Inoltre, è necessario inserire la fascia di rispetto stradale fra le "limitazioni e criticità ambientali" dell'area.

51. Occorre integrare la SCHEDA NORMATIVA **Sottopasso di Pieve Dugliara AN1.3**, inserendo la fascia di rispetto stradale della S.S.n.45 "Val Trebbia" e l'elemento lineare posto al confine est dell'ambito, entrambi evidenziati nella TAVOLA DEI VINCOLI 1b2, fra le "limitazioni e criticità ambientali" dell'area.
52. Gli ambiti **AN1.4** e **AN1.5** ricadono per gran parte della loro estensione all'interno della fascia dei 150 ml di tutela delle acque pubbliche. Per tale motivo occorre segnalare questo elemento fra le "limitazioni e criticità ambientali" dell'area e specificare che per poter attuare gli interventi previsti è necessario attivare la procedura di autorizzazione di cui all'art.146 del D.Lgs. 42/2004. Inoltre, sempre negli stessi ambiti sono presenti "aree forestali", anch'esse mappate sulla tavola 1b2, che dovranno essere riportate fra le "limitazioni e criticità ambientali" dell'area.
53. Occorre integrare la SCHEDA NORMATIVA **Rivergaro – centro polifunzionale AN5**, inserendo la fascia di rispetto stradale della S.S.n.45 "Val Trebbia" e la S.P.n.28 di "Gossolengo" fra le "limitazioni e criticità ambientali" dell'area. Lo stesso ambito inoltre ricade per gran parte della sua estensione all'interno della fascia dei 150 ml di tutela delle acque pubbliche: anche tale aspetto va segnalato fra le "limitazioni e criticità ambientali" dell'area e occorre specificare che per poter attuare gli interventi previsti è necessario attivare la procedura di autorizzazione di cui all'art.146 del D.Lgs. 42/2004. Inoltre, sempre in **AN5** è presente un filare lineare che dovrà essere riportato fra le "limitazioni e criticità ambientali" dell'area.

AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMMERCIO

54. **Art.6.22 Ambiti produttivi di rilievo comunale APC - Definizioni e articolazione**
Per maggior chiarezza nella lettura dell'articolo, si ritiene opportuno riportare all'interno del testo della norma l'elaborato cartografico di riferimento della tematica in oggetto (Tavola 2 "Ambiti e trasformazioni territoriali" del PSC).
55. **Ambiti produttivi consolidati – APC 1**
Vista l'estensione particolarmente limitata di alcuni ambiti produttivi consolidati (APC 1), valuti il Comune l'opportunità di inserirli nell'urbano consolidato.
56. Come evidenziato a proposito degli elaborati del DP del PSC in merito agli aspetti del commercio al dettaglio in sede fissa, la normativa di settore (D.Lgs. n. 114/1998, L.R. n. 14/1999, Atti di Indirizzo C.R. n. 1253/1999 e C.R. n. 1410/2000) ha stabilito l'articolazione degli specifici contenuti da inserire negli strumenti urbanistici (Quadro Conoscitivo, PSC, POC e RUE). In conseguenza di ciò, risulta necessario che gli specifici contenuti presenti negli elaborati comunali siano integrati e riportati all'interno dei nuovi strumenti urbanistici da approvare, secondo l'articolazione definita dalla predetta normativa.
Nello specifico, al fine di meglio specificare l'analisi della rete distributiva comunale esistente si chiede di integrare i dati già riportati all'interno del paragrafo 1.2.5 dell'elaborato "QC – A. Sistema socio-economico" del Quadro Conoscitivo con quelli seguenti (corredati da una sintesi critica che evidenzia l'efficacia della dislocazione della rete distributiva esistente rispetto all'accessibilità, le previsioni degli strumenti vigenti, gli eventuali vuoti d'offerta, ecc.):
 - n. residenti per esercizio,
 - valore percentuale di superficie di vendita riferito alle varie classi tipologiche e calcolato rispetto alla superficie di vendita complessiva autorizzata,
 - maggiore o minore diffusione di una certa tipologia dimensionale,
 - superficie di vendita media, per ogni classe dimensionale e settore merceologico,
 - livelli di servizio della rete commerciale (superficie di vendita per 1.000 abitanti), per ogni classe dimensionale e settore merceologico.

Inoltre, si ritiene utile fornire un confronto tra i dati relativi alla rete distributiva di Rivergaro e quelli relativi ai comuni dello stesso Ambito Territoriale Sovracomunale (ATS) di appartenenza o, per lo meno, di quelli dei comuni adiacenti e graficizzare in modo schematico gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale, le aree o gli assi o fronti ove si concentra il commercio di vicinato e perimetrare gli eventuali Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC) approvati.

57. Nel PSC (progetto di Piano) occorre definire (a livello cartografico e/o normativo) la programmazione operativa a livello comunale e disciplinare l'insediamento delle attività commerciali, con particolare riferimento alle medie strutture di vendita (medio-piccole e medio-grandi) ed alle eventuali aggregazioni di esercizi commerciali (in coerenza con quanto stabilito dal PTCP vigente).

In particolare, occorre integrare la "Relazione illustrativa" del PSC con gli obiettivi e le politiche definite dal Comune per il settore del commercio al dettaglio in sede fissa.

Inoltre, poiché la disciplina degli insediamenti commerciali contenuta nelle "Norme Tecniche" del PSC demanda agli strumenti attuativi del PSC (POC e RUE) la verifica dell'idoneità di tali insediamenti sul territorio comunale, si evidenzia la necessità di rivedere la stesura delle stesse in coerenza con le recenti novità normative in materia di commercio al dettaglio in sede fissa (di livello comunitario, nazionale e regionale) finalizzate alla liberalizzazione del settore; la disciplina e la regolamentazione dell'insediamento di esercizi commerciali all'interno dei vari ambiti del territorio comunale dovrà, infatti, essere definita a partire dall'assetto della rete distributiva esistente ed in base alle oggettive condizioni di tipo urbanistico, ambientale, paesaggistico, ecc. che possano rendere inidonee le varie porzioni del territorio comunale all'insediamento di tali strutture, alle esigenze di tutela della rete esistente e/o del consumatore, ecc..

Allo scopo, possono costituire un supporto alle scelte comunali anche le disposizioni di cui all'Atto di indirizzo approvato con D.C.R. n. 1253/1999 e, in particolare:

- capitoli 3. e 4.: criteri per l'individuazione degli ambiti idonei all'insediamento di esercizi commerciali,
- punto 4.2.3, lettera e): modalità di attuazione di medio-grandi strutture di vendita.

58. Infine, si rammenta la facoltà del Comune di inserire, all'interno dell'articolato normativo del PSC, una specifica disciplina definita ai sensi dell'art. 97 delle Norme del PTCP e dell'art. 10 della L.R. n. 14/1999, finalizzata alla salvaguardia, alla tutela ed alla valorizzazione degli esercizi commerciali esistenti e/o di quelli con particolare valenza storica, artistica, ecc., e di una normativa indirizzata alla promozione delle attività commerciali nelle aree rurali o nei centri minori (ai sensi dell'art. 9 della citata L.R. n. 14/1999).

TERRITORIO RURALE

AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE

59. Sebbene nel Quadro Conoscitivo vengano definiti obiettivi e ipotesi di misure normative, gestionali e di attuazione per gli elementi della rete ecologica locale (come previsto dall'applicazione delle "Linee guida per la costruzione della rete ecologica", approvato con atto C.P. n.10 del 25 marzo 2013), il PSC non ne tiene pienamente conto. E' pertanto necessario rivedere gli elaborati di PSC (NTA, Relazione, tavola PSC 3 "Rete ecologica locale").

In particolare la Tav. PSC 3 "Rete ecologica locale" risulta essere una semplice copia della tav. QC B14 del quadro conoscitivo.

60. Premesso che la Tav. 4 del PSC è riferita alla **"Microzonizzazione sismica"**, è evidente che quanto riportato nel comma 1 dell'art. 2.30 **"Ambiti di valorizzazione e gestione del territorio – Progetti di tutela, recupero, valorizzazione e aree di progetto – Rete ecologica locale"**, non trova alcun riscontro in nessuna tavola di piano, neppure nella tavola PSC 3 **"Rete ecologica locale"**, citata dallo stesso comma. Oltre a non essere individuato graficamente, l'articolo sopra citato non

disciplina gli indirizzi contenuti nell'art.53 del PTCP. È pertanto necessario rivedere l'articolazione normativa.

61. L'art.7.2 "**Aree protette – AVN_AP e altre aree di valore naturale e ambientale – AVN**" nella sua stesura contiene numerose dimenticanze ed errori che ne compromettono la comprensione, come ad esempio nel comma 2 dove si dice: ".....congruenti con la normativa specifica di cui agli art. del Titolo 1", in cui non è chiaro a quale articolo faccia riferimento; oppure: "In ottemperanza del comma 5. (P) dell'art. del PTCP", nel quale non è stato riportato l'art.60 del PTCP.
62. All'interno dell'art. 7.2 "**Aree protette – AVN_AP e altre aree di valore naturale e ambientale – AVN**" è necessario chiarire maggiormente, sulla base di quanto disposto dall'art. 60, comma 4 del PTCP, quali siano gli indirizzi da perseguire nelle zone di valore naturale e ambientale.
63. Si osserva che il perimetro individuato sulle tavole di piano (es: 1b e 2) rappresenta non il confine del **Parco regionale Fluviale del Trebbia**, ma bensì l'area contigua. Occorre pertanto rappresentare sulle tavole sopra citate l'effettiva perimetrazione del parco, con la suddivisione in zone B1, C, e D. Si rammenta che le **NORME TECNICHE del Piano** devono essere integrate con quanto disposto dalle "Norme di salvaguardia" del Parco della L.R. n.19/2009.

TERRITORIO RURALE: AMBITI AD ALTA VOCAZIONE PRODUTTIVA AGRICOLA E AMBITI AGRICOLI DI RILIEVO PAESAGGISTICO

64. **Art. 7.4 "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola – AVP"**

All'interno dell'art.7.4 è necessario esplicitare che la disciplina relativa agli interventi edilizi per funzioni connesse e per funzioni non connesse alle attività produttive agricole è contenuta nel RUE.

Occorre riportare all'interno del testo normativo gli elaborati di piano (tavole, schede, ecc.) di riferimento.

65. L'individuazione degli ambiti del territorio rurale effettuata sulla Tav. 2 deve basarsi su approfondimenti e analisi delle specificità locali, secondo una metodologia analoga a quella utilizzata nel PTCP e secondo le direttive di cui al comma 7 dell'art.56 "Definizione, obiettivi e articolazione del territorio rurale" e gli indirizzi di cui all'art.59 "Ambiti agricoli periurbani". Solamente motivando si può procedere ad una individuazione degli ambiti del territorio rurale differente da quella presente nel Piano provinciale. Nella Tav. 2 del PSC gli ambiti del territorio rurale sono stati invece definiti in modo difforme dal PTCP (individuazione degli *Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico*) e senza apportare motivazioni, non essendo infatti presenti elaborati di analisi a supporto delle perimetrazioni.

Alla luce degli obiettivi di Piano indicati nella Relazione illustrativa, si provveda eventualmente ad integrare/modificare la suddetta Tavola, esplicitando nella Relazione illustrativa di PSC la metodologia utilizzata al fine di definire tali ambiti del territorio rurale.

66. **Art. 7.3 "Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico – ARP"**

Nel comma 2 del presente articolo occorre sostituire il termine "programmazione settoriale" con "programmazione comunale". Inoltre, si ritiene di dover stralciare il comma 5 e rivederne le scelte pianificatorie. L'accorpamento di ambiti ad alta vocazione produttiva agricola con ambiti agricoli di rilievo paesaggistico contrasta palesemente con le disposizioni della L.R. 20/2000 che individua due ambiti ben specifici. Per quanto sopra esposto si proceda anche alla revisione delle tavole di piano.

Occorre riportare all'interno del testo normativo gli elaborati di piano (tavole, schede, ecc.) di riferimento.

67. Valgono anche per l'art. 7.3 le considerazioni svolte nella riserva 65 con riferimento all'art. 7.4

68. **Art.7.5 "Ambiti agricoli periurbani"**

Nel presente articolo occorre specificare quali dotazioni ecologiche siano da incentivare

all'interno degli ambiti in oggetto, secondo quanto disposto dall'art.59, comma 8 del PTCP.

Occorre riportare all'interno del testo normativo gli elaborati di piano (tavole, schede, ecc.) di riferimento.

69. **Art.7.7 Interventi ammessi nel territorio rurale**

Occorre integrare il presente articolo tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 61 del PTCP; infatti, il soddisfacimento delle esigenze abitative connesse alla conduzione del fondo deve avvenire **prioritariamente** attraverso il riuso e adeguamento del patrimonio esistente.

È importante ribadire all'interno della norma quanto espresso nell'art.61, comma 6 e in particolare il concetto secondo cui le nuove strutture edilizie (connesse all'attività agricola), ma pure gli ampliamenti, dovranno essere ben integrati e adeguati al contesto ambientale. Nel caso di eventuali forti impatti paesaggistici, il piano deve prescrivere verifiche di impatto e prevedere interventi di mitigazione.

Nel comma 6 dell'art.7.7 è necessario affermare che nel territorio rurale sono da escludere nuove attività extragricole con dimensioni tali da generare nuove infrastrutture, così come disposto dall'art.62, comma 5 del PTCP.

70. Tenendo in considerazione la specificità della materia si ritiene necessario prevedere all'interno delle norme un articolo di riferimento relativo agli ambiti estrattivi e non un singolo comma all'interno dell'Art.7.7 "**Interventi ammessi nel territorio rurale**".

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

71. **Art.3.3 Infrastrutture per la mobilità: recepimento del PTCP e previsioni progettuali del PSC**

Fra gli interventi di miglioramento finalizzati a una maggior sicurezza oltre a quello citato in località Bellaria è necessario indicare anche quelli di Roveleto Landi e Niviano, già riportati correttamente nella cartografia di piano (Tav. 2 - AMBITI E TRASFORMAZIONI TERRITORIALI).

72. **Art.3.4 Rete strutturale dei percorsi ciclopedonali**

Il presente articolo risulta essere alquanto generico e per tale motivo occorre ridefinirne i contenuti tenendo presente di quanto stabilito dal D.M. 557/1999 "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili".

73. Inoltre, per quanto concerne la realizzazione di nuove infrastrutture ciclopedonali o ampliamenti delle ciclovie esistenti che avessero necessità di apposizione di vincolo espropriativo o di asservimento, è necessario che tali previsioni siano attuate attraverso il POC e, pertanto, occorre procedere ad integrare il presente articolo.

74. **Art.3.5 Valore delle indicazioni grafiche del PSC e del POC riguardo alle previsioni di nuove strade e direttive al POC e al RUE**

All'interno del presente articolo non è chiaro a cosa si riferisce il comma 4 laddove afferma: "Il RUE disciplina gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili nelle sedi stradali". Occorre, pertanto, esplicitare tale affermazione o eventualmente stralciarla dal testo normativo.

75. **Art.3.6 Distanze di rispetto e vincoli relativi alle infrastrutture lineari e agli impianti**

All'interno del comma 1 del presente articolo è necessario specificare che le fasce di rispetto stradale sono rappresentate nell'elaborato di piano **1b**.

Non essendo il territorio comunale di Rivergaro interessato da alcuna rete ferroviaria, si ritiene opportuno modificare il titolo del comma 1 del presente articolo eliminando il termine "ferroviario".

76. All'interno della Tav. 2 - AMBITI E TRASFORMAZIONI TERRITORIALI si ritiene opportuno integrare le **Infrastrutture per la mobilità** inserendo anche il sistema (seppur ridotto a livello comunale) dei parcheggi di scambio, così come previsto

dall'art.A-5, comma 5 della L.R. 20/2000.

77. L'indicazione fornita in legenda in merito alle piste ciclabili risulta essere alquanto generica. Si fa presente che il D.M. 557/1999 definisce la pista ciclabile come: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedisti. Il medesimo decreto individua, inoltre, tre tipologie di piste ciclabili: su sede propria, su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale e su corsia riservata, ricavata dal marciapiede. Occorre, pertanto procedere all'individuazione delle piste ciclabili secondo la classificazione dettata dal D.M. 557/1999.
78. Il PTCP, con l'art.104 e la tavola I1, definisce il sistema escursionistico provinciale. Sistema che non è stato preso in considerazione dal presente piano, infatti il territorio comunale di Rivergaro è interessato dalla Strada dei vini e dei sapori, dai tracciati trekking della Val Trebbia, dai tracciati di mountain bike. È, pertanto, necessario integrare il PSC sia cartograficamente (tavola 2 "AMBITI E TRASFORMAZIONI TERRITORIALI"), riportando i tracciati indicati nella sopra citata tavola I1 del PTCP, che normativamente.

INFRASTRUTTURE PER L'URBANIZZAZIONE

79. **Art.6.28 Servizi scolastici**

L'articolo in oggetto presenta contenuti da relazione illustrativa. Si ritiene opportuno riformularne i contenuti.

80. **Art.6.29 Parcheggi pubblici - P**

Nel comma 2 si afferma: "I principali parcheggi sono da prevedere in prossimità delle aree....". È necessario rivedere tale comma in quanto tale affermazione risulta essere alquanto generica ed è in questa sede che il PSC deve individuare l'ubicazione dei parcheggi pubblici.

81. Si ritiene che all'interno del presente articolo occorra citare la Tavola 2- AMBITI E TRASFORMAZIONI TERRITORIALI, quale elemento cartografico di riferimento nel PSC.

82. **Art.6.30 Dotazioni di rilievo locale - Definizioni e articolazione**

Per favorirne la comprensione anche ai non addetti ai lavori, occorre riportare all'interno del comma 1 l'articolo di riferimento mancante laddove si dice: "In base alla classificazione definita all'art. che precede.....".

ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI

83. **Art.5.2 Dimensionamento e criteri di attuazione del PSC riguardo alle dotazioni di attrezzature e spazi collettivi**

Il titolo: "Il ruolo del PSC in rapporto al RUE e al POC" appare come un refuso da eliminare.

Nel comma 3 del presente articolo occorre indicare quali sono gli elaborati cartografici che individuano le dotazioni di attrezzature e spazi collettivi.

I commi dal 7 al 11 non si caratterizzano come disposizioni normative, ma costituiscono una riproposizione degli obiettivi del PSC. Per tale motivo si ritiene opportuno stralciare dalla presente norma i commi sopraindicati.

Il seguente periodo: "Per gli ambiti di riqualificazione il POC definisce gli interventi di riqualificazione da realizzare ed i relativi obiettivi di qualità ed è caratterizzato, di norma, dalla pluralità delle funzioni, delle tipologie di intervento e degli operatori nonché dal coinvolgimento di risorse finanziarie pubbliche e private. Gli interventi di riqualificazione urbana sono disciplinati dal POC sulla base delle disposizioni dell'art. 30 commi da 2-ter a 2-quinquies della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii. Nel definire le modalità di attuazione di ciascun nuovo insediamento o intervento di riqualificazione il POC applica criteri di perequazione definiti dal PSC, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 20/2000", non appare coerente con la tematica indicata nel titolo dell'articolo. Si proceda al suo stralcio.

DOTAZIONI ECOLOGICHE AMBIENTALI

84. Per agevolare l'individuazione delle "**Aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti**", così come indicate nell'Art.2.10 del Norme Tecniche, si ritiene opportuno predisporre un estratto cartografico in cui siano bene evidenti le zone non idonee di cui sopra. Si rammenta, inoltre, che il Comune ha anche la facoltà di individuare ulteriori settori incompatibili con la localizzazione di impianti di gestione dei rifiuti, come, ad esempio, le aree destinate alle colture di pregio di cui il territorio comunale di Rivergaro è ricco, ad esempio i vigneti nelle zone DOC, tenendo presente che le aree rimanenti saranno da considerarsi automaticamente idonee.
85. **Art. 8.2 Impianti fotovoltaici**
La "Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici" della Regione Emilia Romagna elenca le aree idonee e non idonee per la localizzazione degli impianti fotovoltaici. È necessario integrare l'elenco incompleto indicato nel comma 4.2 del presente articolo.
86. Si fa presente che la Regione, per quanto concerne l'inquinamento luminoso, ha introdotto recentemente la Direttiva applicativa di cui alla DGR. 1732 del 12/11/2015 (BUR n.299 del 20/11/2015). E', pertanto, necessario procedere alla stesura di un articolo che tenga in considerazione di quanto disposto dall'art.4 del sopraindicato DGR, nel quale vengono indicate quali sono le funzioni spettanti ai Comuni e quanto stabilito dall'art.70 del PTCP.
87. **Art.3.7 Elettrodotti e relative norme di tutela**
All'interno del comma 1 del presente articolo è necessario specificare che gli elettrodotti sono rappresentati solo nell'elaborato di piano **1b**.
Si osserva che la zona nord del territorio comunale di Rivergaro è interessata dal progetto di due linee ad AT aree Si ritiene, pertanto, necessario integrare il testo della norma, tenendo in considerazione degli sviluppi futuri della tematica sopra citata.
88. **Art.3.8 Depuratori**
All'interno del comma 1 del presente articolo è necessario specificare che i depuratori sono rappresentati nell'elaborato di piano **1b**.
89. **Art.3.8 Impianti fissi per l'emittenza radio-televisiva**
Si osserva che il territorio di Rivergaro (Le Piane) è interessato da un impianto fisso per l'emittenza radio-televisiva che il PLERT individua come "Sito temporaneo da delocalizzare" (art.21 del PLERT). È, pertanto, necessario procedere all'integrazione della presente norma sulla base di quanto previsto dalla relativa pianificazione di settore.
Le aree idonee per l'installazione di impianti fissi per la telefonia mobile è necessario che sia individuata nella tavola di progetto del PSC e nella Tavola dei Vincoli. I contenuti andranno sviluppati e integrati anche nella relativa Scheda dei Vincoli.
90. **Art.3.8 Cimiteri e relative fasce di rispetto**
Si osserva che i cimiteri e le relative fasce di rispetto sono indicate anche all'interno della tavola PSC 1b. Si proceda a correggere la norma o, eventualmente, stralciare il tema dalla tavola 1b.
91. **Art.5.3 ECO – Dotazioni ecologiche-ambientali**
I contenuti e le disposizioni del presente articolo in cui si riportano: le fasce di tutela dei corsi d'acqua di cui all'art. 2.18-19.; le fasce di pertinenza fluviale di cui all'art. 2.15-18; le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui all'art. 2.21., con particolare riferimento a quelle lungo i corsi d'acqua; le vasche di laminazione, non sono pertinenti con le dotazioni ecologiche-ambientale, in quanto tali elementi devono essere contestualizzati nel territorio urbano.
Si porti a coerenza l'articolo in oggetto con quanto stabilito dall'art.A-25 della L.R. 20/2000 e 72 del PTCP.
92. La Tav. **PSC 1b.1 "TUTELE E VINCOLI DELLE RISORSE STORICO-CULTURALI, NATURALI E PAESAGGISTICHE, FASCE DI RISPETTO"** non riporta alcun impianto fisso per l'emittenza radio televisiva, così come invece riportato nell'art. 3.8 delle Norme

- Tecniche. Si proceda ad integrare la tavola di piano in oggetto.
93. La Tav. **PSC 1b.1** "TUTELE E VINCOLI DELLE RISORSE STORICO-CULTURALI, NATURALI E PAESAGGISTICHE, FASCE DI RISPETTO" non riporta alcun impianto fisso per la telefonia mobile, così come invece riportato nell'art. 3.8 delle Norme Tecniche. Si proceda ad integrare la tavola di piano in oggetto.
94. La Tav. **PSC 1b.1** "TUTELE E VINCOLI DELLE RISORSE STORICO-CULTURALI, NATURALI E PAESAGGISTICHE, FASCE DI RISPETTO" non riporta alcun metanodotto nella relativa fascia di rispetto, così come invece riportato nell'art. 3.8 delle Norme Tecniche. Si proceda ad integrare la tavola di piano in oggetto.
95. È necessario che il PSC evidenzi in cartografia quali sono le aree idonee e non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici, così come individuate dalla "Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici" della Regione Emilia Romagna.

TAVOLA DEI VINCOLI E SCHEDA DEI VINCOLI

96. Considerato che, come dispone l'art.19 al comma 3-bis della L.R.20/2000 (così come modificato dalla L.R.15/2013), il PSC contiene tra i propri elaborati, specifiche cartografie rappresentanti l'assetto vincolistico (Tavole 1a.1/2/3 e 1b.1/2/3), definite come "**Tavola dei vincoli**", e premesso che, secondo le disposizioni di cui al citato comma,
- le tavole ("Tavola dei vincoli") devono riportare tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela,
 - le tavole devono essere corredate da un apposito elaborato, denominato "**Scheda dei vincoli**" all'interno del quale deve essere riportato per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva, non duplicando comunque le disposizioni legislative vigenti, ma richiamandole e spiegandone in sintesi i contenuti,
- si evidenzia quanto esposto nelle seguenti riserve.
97. **PSC – Norme Tecniche e Allegato: schede normative**
- Risulta necessario integrare le Norme Tecniche di PSC con uno specifico articolo, ai sensi dell'art.19 della L.R.20/2000 come modificato dalla L.R.15/2013, con denominazione "Carta unica del territorio e tavola dei vincoli", in riferimento a "Tavola dei vincoli" (Tavole 1a.1/2/3 e 1b.1/2/3) e "Scheda dei vincoli".
- Si rammenta comunque che la pianificazione comunale può assumere valore di carta unica del territorio solo dando atto nella delibera di approvazione del piano del completo recepimento delle prescrizioni e vincoli sovraordinati.
- Inoltre, considerato che in sede di attuazione degli ambiti di PSC dovranno essere rispettati i condizionamenti di cui alla Tavola dei vincoli e alle specifiche discipline, si integrino le schede relative agli ambiti, contenute nell'"Allegato: schede normative" alle Norme Tecniche di PSC, con i riferimenti ai contenuti di Tavola dei vincoli, Scheda dei vincoli e specifiche discipline.
- Si integri l'art.1.3 comma 1 delle norme, con il riferimento alla Scheda dei vincoli.
- Per quanto riguarda la disciplina normativa di cui al Titolo 2, Capo IV – Tutela e valorizzazione delle risorse storico-culturali e antropiche, si raccomanda di non riprodurre, neanche in nota, gli apparati normativi vigenti, in particolare il PTCP, ma di richiamarne le disposizioni senza riportarne i contenuti, ed in riferimento alle stesse, si provveda ad elaborare una disciplina di livello comunale che consideri le specificità locali.

98. **PSC – Relazione Illustrativa**

Si ritiene opportuno integrare la Relazione Illustrativa di PSC con un paragrafo che illustri, in sintesi, contenuti ed obiettivi di "Tavola dei vincoli" e "Scheda dei vincoli".

99. **Scheda dei vincoli**

Come già precedentemente evidenziato in merito al Quadro Conoscitivo, l'Allegato "Vincoli e Tutele" alla Relazione di QC relativa al Sistema della Pianificazione, riportato in uno specifico elaborato di PSC, può caratterizzarsi come "**Scheda dei vincoli**" a corredo della "Tavola dei vincoli", prevista ai sensi dell'art.19 comma 3-bis della L.R.20/2000, subordinatamente alle seguenti modifiche ed integrazioni:

- la struttura dell'elaborato deve essere rivista sulla base dell'articolazione dei contenuti della Tavola dei vincoli (Tavole 1a.1/2/3 e 1b.1/2/3), così come modificata ed integrata in riferimento alle successive e specifiche riserve, considerando tutte le voci di legenda ed inserendo sempre i riferimenti legislativi/normativi comprensivi degli eventuali commi, anche in considerazione della Parte terza dell'Allegato III alla DGR 922/2017 e i riferimenti alle NTA di PSC;
- tenendo conto che la Scheda dei vincoli deve essere un supporto efficace alla lettura dei contenuti cartografici e alla comprensione delle disposizioni normative di PSC, si suggerisce di integrare ogni sezione dedicata a ciascun vincolo/tutela, con le seguenti specifiche sottosezioni:
 - definizione e finalità
 - riferimenti normativi
 - sintesi delle disposizioni
 - effetti del vincolo/tutela;
- si inseriscano nella Scheda dei vincoli, gli elenchi e le schedature contenenti i dati descrittivi dei beni culturali e paesaggistici (torrenti e corsi d'acqua pubblici) soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004, delle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale e delle aree di interesse archeologico e di altri beni rispetto ai quali sia necessario fornire un approfondimento utile alla lettura e comprensione dei contenuti di Piano; relativamente ai beni rappresentati sulla Tavola dei vincoli, per i quali è necessaria una numerazione, si inserisca una nota nelle voci di legenda, al fine di richiamare gli specifici elenchi/schedature contenuti nella "Scheda dei vincoli". Le numerazioni/codifiche presenti dovranno fare riferimento a quelle contenute nelle fonti dei dati (ad esempio codifica provinciale).

100. **Legenda TAVOLA DEI VINCOLI – Tavole 1a.1/2/3 e 1b.1/2/3**

Ai fini di una maggiore comprensibilità e di una corretta lettura degli elaborati di PSC, risulta necessario indicare nelle voci di legenda oltre alla corretta denominazione del vincolo/tutela, e al riferimento normativo con cui viene stabilito tale condizionamento, l'articolo delle Norme Tecniche di PSC di riferimento.

101. **TAVOLA DEI VINCOLI – Tavole 1a.1/2/3 "Tutele e vincoli di natura ambientale, unità di paesaggio" e relative Norme Tecniche**

Si modifichino le voci di legenda relative alla sezione **Unità di Paesaggio** (art.54 PTCP), al fine di sostituire la numerazione delle Unità/Sub unità con quella presente sulla Tav. T1 del PTCP; si indichi inoltre per l'Unità di paesaggio dell'alta collina, la denominazione della sub unità ("Sub unità della collina della Val Trebbia e Val Nure"). Si corregga il numero delle sub unità indicato nella Relazione Illustrativa di PSC (pag.14), in quanto errato.

Inoltre, richiamando la riserva relativa al QC in merito alle Unità di Paesaggio, sulla base degli approfondimenti effettuati in riferimento agli indirizzi (comma 5) e alle direttive (comma 6) di cui all'art.54 del PTCP, si provveda:

- ad articolare il grado di applicabilità, a livello locale, delle raccomandazioni proposte nell'allegato N6 del PTCP (da effettuarsi nella Scheda dei Vincoli nella quale dovrà essere predisposta una specifica sezione per le Unità di paesaggio, attualmente non presente); la scheda dei vincoli contenente le raccomandazioni dovrà essere richiamata nell'art. 2.31 delle Norme di PSC;
- a dettare le disposizioni finalizzate non solo al mantenimento ed al ripristino delle

diverse componenti costitutive del paesaggio, ma anche ad una loro piena valorizzazione attraverso politiche attive di intervento (integrando l'art.2.31 delle Norme Tecniche di PSC con una disciplina specifica);

- ad illustrare nella Relazione Illustrativa di PSC, integrando i contenuti del Paragrafo 4.1, alla sezione Unità di paesaggio, le azioni di Piano definite per tutte le Sub unità di paesaggio, al fine di rafforzare i punti di forza e di eliminare gli elementi di criticità, attraverso eventuali interventi di mitigazione.

Inoltre, considerata l'integrazione da effettuarsi (in riferimento a precedente riserva) nelle schede normative in allegato alle Norme Tecniche di PSC, richiamando i contenuti di Tavola dei vincoli, Scheda dei vincoli e delle specifiche discipline, si integri il comma 2 (ultimo periodo) dell'art.2.31 (pag.65), con il riferimento anche al PSC; per maggior precisione della norma, nel comma 1 dell'art. 2.31, si aggiunga a "tavole 1", la lettera a.

102. **TAVOLA DEI VINCOLI – Tav. 1b.1/2/3 "Tutele e vincoli delle risorse storico-culturali, naturali e paesaggistiche, fasce di rispetto", specifica sezione Scheda dei vincoli (Allegato "Vincoli e Tutele") e relative Norme Tecniche**

SISTEMA NATURALISTICO E PAESAGGISTICO - "Vincoli paesaggistici"

Premesso che risulta opportuno sostituire la denominazione "Vincoli paesaggistici", della sezione di legenda delle tavole 1b, con la seguente "Aree e beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D-Lgs.42/2004)", si evidenzia quanto segue:

- in merito all'individuazione dei **Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (art.142 comma 1 lett. c, D.Lgs.42/2004)** (si adotti questa denominazione nella voce di legenda), effettuata sulle Tavole 1b, si rileva quanto segue:
 - considerato che la delimitazione delle fasce di tutela di 150 mt, prescritte dall'art.142 del D.Lgs.42/2004, deve essere effettuata con riferimento alla individuazione effettiva del corso d'acqua, cioè a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non arginati o dal piede esterno dell'argine per gli altri, si provveda ad integrare le tavole 1b individuando oltre alla fascia di 150 mt (da rivedere in riferimento allo stato dei luoghi), anche lo stesso corso d'acqua;
 - si provveda ad individuare i corsi d'acqua n.167 Rio di Calano e n. 186 Rio S. Michele con le relative fasce di tutela, in quanto non individuati (si vedano la Tav.D3.a nord e l'elenco contenuto nell'Allegato D.3.3 (R) al QC del PTCP vigente). In merito al Rio Gorello, compreso nell'Elenco delle acque pubbliche, ma non individuato né sulla Tavola dei vincoli né sulla Tav.D3.a nord del PTCP, si suggerisce di effettuare approfondimenti presso gli archivi comunali e/o della Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio, al fine di poterlo delimitare cartograficamente;
 - considerato che la fascia di tutela deve riguardare anche il territorio a monte della sorgente o del tratto iniziale, si provveda ad integrare le fasce di tutela relativamente ai corsi d'acqua n.179 Colatore Rifiutino o Stradazza, n.181 Rio Cassa, n.182 Rio Diarla o Forlaneto, n.184 Rio Vergaro e n.187 Rio Fontana Cavalla;
 - per ogni corso d'acqua pubblico individuato, si riporti, sia sulle Tavole 1b (inserendo uno specifico riferimento nella voce di Legenda) che nell'elenco riportato nella Scheda dei vincoli, il codice numerico presente nell'Elenco delle acque pubbliche della Provincia di Piacenza approvato con RD 13.05.1937 n.8285, contenuto nell'Allegato D.3.3 (R) al QC del PTCP vigente;
- in merito a "Parchi e riserve nazionali e regionali" soggetti a vincolo paesaggistico, si modifichi la denominazione della voce di legenda delle Tavole 1b, con la seguente: **Parchi e riserve nazionali e regionali – Parco Fluviale Regionale del Trebbia (art.142 comma 1 lett. f, D.Lgs.42/2004)**; inoltre si integri la specifica sezione della Scheda dei vincoli con il riferimento alla legge istitutiva del Parco (L.R.19/2009);
- considerato che il Comune, sulla base di analisi contenute nel QC, ha proposto alcune modifiche all'assetto vegetazionale individuato dal PTCP, si provveda, con riferimento

alle nuove perimetrazioni e ai contenuti della Tav.D3.a nord del Piano provinciale, ad individuare correttamente sulle Tavole 1b, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.227/2001 (art.2, commi 2 e 6), i **Territori coperti da foreste e da boschi (art.142 comma 1 lettera g, D.Lgs.42/2004)**; nelle perimetrazioni presenti sulle Tavole 1b sono infatti presenti "Aree forestali (art.8 PTCP)", individuate anche sulla Tav.D3.a nord e quindi assoggettate a vincolo paesaggistico, ma non perimetrare come tutelate ai sensi del D.Lgs.42/2004; si verifichino pertanto le difformità presenti e si modifichino le Tavole 1b. Si integri la voce di legenda con il riferimento al comma 1. Si modifichi la specifica sezione contenuta nella Scheda dei vincoli, eliminando l'ultimo periodo ed integrandola con la descrizione della metodologia di analisi sulla base della quale sono state effettuate le perimetrazioni dei terreni coperti da foreste e da boschi;

- relativamente alle "aree escluse dal vincolo (art.142 lettera c, D.Lgs 42/2004)" (più correttamente definibili: **Aree non soggette a vincolo paesaggistico (art.142 comma 2 D.Lgs.42/2004)**), perimetrare sulle tavole 1b ai sensi del comma 2 dell'art.142 di cui al D.Lgs.42/2004, si rammenta che l'individuazione degli ambiti del territorio comunale nei quali il vincolo paesaggistico (relativo a "Fiumi torrenti e corsi d'acqua pubblici" e "Territori coperti da foreste e da boschi") non trova applicazione, deve verificare le condizioni di esclusione di cui al comma 2 lettere a), b) e c) dell'art.142 del D.Lgs.42/2004 e succ. mod. ed int.; si consideri l'opportunità di inserire nella scheda dei vincoli, la documentazione tecnica a supporto di tale verifica e in ogni caso si integri detta scheda con una specifica sezione dedicata alla descrizione delle analisi effettuate.

- si provveda ad aggiornare la perimetrazione presente sulle Tavole 1b relativa alla **"Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico del Monte Pillerone - Castello di Montechiaro - Comuni di Travo e Rivergaro (PC)"** in riferimento alla DGR n.1830 del 11.11.2014 "Approvazione ai sensi dell'art. 138, comma 3, del D.Lgs. n. 42 del 2004 e dell'art. 40- duodecies della L.R. n. 20 del 2000 della Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico denominato 'Dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico del Monte Pillerone - Castello di Montechiaro - Comuni di Travo e Rivergaro (PC) e contestuale revoca e sostituzione del vincolo paesaggistico già istituito con DM 1/8/1985" (BURERT n.287 del 17.12.2014, G.U. Serie Generale n.292 del 17.12.2014); tale perimetrazione deve essere articolata in ambiti e sub-ambiti di tutela come delimitati sulla "Tav. 1 - Individuazione dell'area oggetto di tutela, ambiti e sub-ambiti" allegata alla Dichiarazione. La voce di legenda "Galassino di Montechiaro (art.136 D.Lgs 42/2004)" di cui alle Tavole 1b deve essere sostituita con la seguente: "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art.136 comma 1, D.Lgs.42/2004) - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Monte Pillerone-Castello di Montechiaro emessa ai sensi del D.M. 1.8.1985 e artt. 138 ss. del D. Lgs. 42/2004".

Nella Scheda dei vincoli, oltre ad inserire i riferimenti di approvazione e pubblicazione relativi alla Dichiarazione, si riporti una sintesi dei contenuti della stessa, mettendo in evidenza l'obbligo del rispetto della disciplina di tutela e delle prescrizioni d'uso, relativamente a tutti gli interventi ricadenti all'interno dell'area oggetto di tutela, articolata in ambiti e sub-ambiti. Si riporti, in allegato alla Scheda, la documentazione di cui alla DGR n.1830 del 11.11.2014 (Relazione, Disciplina di tutela e prescrizioni d'uso, Allegato 1 - Abaco degli alberi e arbusti autoctoni e utilizzi consigliati e tavole). Si elimini la scheda relativa alla Dichiarazione, recepita dal PTCP, in quanto superata;

- **PSC - Norme Tecniche - Art.2.31 Aree e beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio**

Considerato che le disposizioni della norma si riferiscono solo ai beni soggetti a vincolo paesaggistico, si modifichi la denominazione dell'articolo (oltre alla numerazione che deve essere 2.32), eliminando il termine culturale; per i beni soggetti a vincolo culturale dovrà essere integrato l'art.2.25 rispetto a cui si rimanda a specifica successiva riserva.

Si modifichi il comma 1 dell'articolo:

- eliminando il testo "alla parte II", poiché tale "parte" del D.Lgs.42/2004 riguarda i

beni culturali immobili;

- specificando la lettera "b" nel riferimento alle tavole 1;
- sostituendo al testo "li specifica puntualmente nell'elaborato QC C All 1" il seguente: "li illustra nella Scheda dei vincoli";
- sostituendo ad "Aree di notevole interesse pubblico (Area del Monte Pillerone e del Castello di Montechiaro), di cui all'art.136 comma 1" la seguente denominazione: "a) Immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all'art.136 comma 1 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Monte Pillerone-Castello di Montechiaro emessa ai sensi del D.M. 1.8.1985 e artt. 138 ss. del D. Lgs. 42/2004";
- la tipologia di vincolo "Aree tutelate, di cui all'art.142 comma 1", che deve essere preceduta dalla lettera b), deve essere articolata secondo la tipologia di beni presenti sul territorio comunale ed individuati sulla Tavola dei Vincoli.

Si modifichi il comma 2 dell'articolo inserendo i riferimenti ai commi 3 e 4 dell'art.55 del PTCP;

Si formuli il seguente nuovo comma 3: "Nelle aree di cui alla lettera a), oltre alle disposizioni di cui al precedente comma, si applica la "Disciplina di Tutela e Prescrizioni d'uso" relativa alla Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Monte Pillerone-Castello di Montechiaro emessa ai sensi del D.M. 1.8.1985 e artt. 138 ss. del D. Lgs. 42/2004, contenuta nella Scheda dei vincoli. Sono in ogni caso fatte salve le norme più restrittive contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e quanto previsto dalla Parte II ("Beni culturali") del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., relativamente ai beni oggetto di tutela diretta e/o indiretta."

Si modifichi il comma 3 (che deve essere rinumerato come comma 4), come segue: "..., ai sensi degli articoli 136 e 142 del D.Lgs.42/2004, gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizi sono soggetti ad autorizzazione secondo le disposizioni di cui all'art.146 dello stesso D.Lgs..".

Infine si integri la disciplina di cui all'articolo in oggetto in merito all'individuazione degli "ambiti del territorio nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione" ai sensi dell'art. 142, comma 2 del D.Lgs. 42/2004.

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO E ARCHEOLOGICO

Relativamente al Sistema insediativo storico e archeologico, articolato sulle Tavole 1b, si evidenzia quanto segue:

- **Tutela della struttura centuriata**

Si modifichino le voci di legenda "Elementi lineari principali (art.23 PTCP)" in "Elementi localizzati della struttura centuriata (art.23 PTCP)" ed "Elementi secondari" in "Altri elementi della centuriazione"; si riportino le medesime definizioni sia nell'art.2.23 comma 1 che nella Scheda dei vincoli Sezione "Tutela della struttura centuriata (art.23 PTCP)". Relativamente a quest'ultima, richiamando le specifiche riserve formulate in merito al QC, si evidenzia che la sezione dedicata alla struttura centuriata deve essere modificata al fine di distinguere gli elementi localizzati della struttura centuriata recepiti dal PTCP e soggetti alle disposizioni dell'art.23 del medesimo Piano, dagli "altri elementi della centuriazione", individuati sulla base di analisi condotte a livello comunale, che non costituiscono integrazione alle individuazioni del PTCP; in riferimento a ciò si integri la sezione della Scheda dei vincoli, eliminando l'ultimo periodo.

L'art. 2.23 - Elementi di tutela della struttura centuriata deve essere modificato come segue:

- nel comma 1 si specifichi la lettera "b" nel riferimento alle tavole 1. Inoltre si modifichino le denominazioni degli elementi di cui alle lettere a) e b) come segue: a) Elementi localizzati della struttura centuriata, b) Altri elementi della centuriazione;
- si modifichi il comma 2 eliminando il riferimento alle direttive 1, 2, 10 e 11 del PTCP (in quanto disposizioni da osservare nell'elaborazione del Piano) e si integri l'articolo con nuovo primo comma che contenga le finalità della norma;

- **Beni culturali ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 10 e art.55**

La voce di legenda "Beni culturali ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 10 e art.55", più

correttamente definibile "Beni culturali immobili sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs. 42/2004 - Parte Seconda", deve essere articolata al fine di individuare i "Beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela" (tutelati con formale decreto) e i Beni architettonici di proprietà pubblica con più di settant'anni sottoposti a tutela "ope legis".

Richiamando la specifica riserva formulata in merito al QC, si evidenzia che l'individuazione dei beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela, deve essere modificata/aggiornata sulla base di tutte le dichiarazioni di tutela emesse, e che la perimetrazione deve ricomprendere anche le zone di pertinenza agli edifici, assumendo quindi le perimetrazioni contenute nei decreti di vincolo. Un riferimento per le modifiche da effettuarsi, oltre ai provvedimenti di tutela e agli archivi della Soprintendenza territoriale competente, è il WebGIS del patrimonio culturale dell'Emilia Romagna consultabile all'indirizzo www.patrimonioculturale-er.it/webgis, rispetto al quale si sono comunque rilevate alcune difformità per quanto riguarda l'individuazione presente sulle tavole 1b.

Si integri la scheda dei vincoli, nella specifica sezione che contiene l'elenco dei beni culturali, con una descrizione della tematica; si riveda l'elenco presente articolandolo in beni soggetti a dichiarazione di tutela e beni sottoposti a tutela "ope legis", secondo le individuazioni presenti sulle Tavole 1b ed inserendo gli specifici codici. Il WebGIS sopracitato individua come bene soggetto a dichiarazione di tutela, non presente nell'elenco, la "Villa Il Poggio di Ancarano, Oratorio e pertinenze" e fra i beni sottoposti a tutela "ope legis" la "Chiesa dell'Invenzione della Santa Croce" in loc. S.Croce di Rivergaro e la "Chiesa di S.Bartolomeo Apostolo" sulla Strada di Ottavello.

Si inserisca nella Scheda dei vincoli copia dei decreti.

Per quanto riguarda la disciplina dei beni culturali immobili, richiamando la precedente riserva relativa all'art.2.31 delle Norme, risulta necessario integrare l'art.2.25, inserendo le tipologie di beni da individuarsi sulla Tavola dei vincoli ("Beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela" e "Beni architettonici di proprietà pubblica con più di settant'anni sottoposti a tutela "ope legis"); l'art.2.25 deve comunque essere riformulato al fine di disciplinare chiaramente le diverse tipologie di beni di interesse storico-architettonico e testimoniale (si rimanda a successiva specifica riserva), coordinandone i contenuti con la disciplina presente negli articoli 6.5 e 6.9;

- **Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico**

Si sostituisca nelle voci di legenda "Aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti" e "Zone di interesse archeologico e relativo rispetto", e nella Scheda dei vincoli, il riferimento all'art.25 del PTCP con quello all'art.22.

Relativamente alle zone di interesse archeologico individuate sulle Tavole 1b, si evidenzia che l'art.22 del PTCP vigente, al comma 2 prevede che i Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici, tengano conto delle individuazioni presenti sulle tavole C1.f, provvedendo alla definizione della loro perimetrazione in accordo con la Soprintendenza; nel PSC non si effettua la perimetrazione ma si definisce un'area di rispetto di 20 mt di raggio. In considerazione di quanto sopra esposto, e in riferimento alla riserva formulata relativamente al QC, si verifichi in accordo con la Soprintendenza competente la possibilità di definire un intorno di 20 mt di raggio ai fini dell'applicazione della disciplina normativa relativa a dette zone. Si evidenzia che sulla Tavola 1b.2 non risulta rappresentata l'area di rispetto relativa alle zone di interesse archeologico n.13 (a Niviano) e n.14 (a Pieve Dugliara) individuate in modo puntiforme.

Si modifichi la Scheda dei vincoli, spostando le schede relative alle zone di interesse archeologico "Monte Dinavolo" e "Bellaria" nella specifica sezione dedicata.

L'art.2.22 - Ambiti di particolare interesse storico ed archeologico - Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico deve essere modificato come segue:

- si modifichi il comma 1 esplicitando le finalità della norma;
- nel comma 2 si specifichi la lettera "b" nel riferimento alle tavole 1;
- si modifichi il comma 3 eliminando il riferimento alle direttive 1 e 2 del PTCP (in quanto disposizioni da osservare nell'elaborazione del Piano) ed inserendo il richiamo

agli indirizzi di cui al comma 4 dell'art.22 del PTCP;

- per quanto riguarda il comma 6 si richiama quanto sopra evidenziato relativamente alla definizione di un'area di rispetto alle zone di interesse archeologico ed il contenuto del parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, formulato sul Piano adottato; risulta comunque necessario sostituire la definizione "Punti di interesse archeologico" con "Zone di interesse archeologico";

- **Zone interessate da bonifiche storiche di pianura**

Per quanto riguarda la disciplina di cui all'art.2.27 - Ambiti di interesse storico-testimoniale - Zone interessate da bonifiche storiche di pianura, evidenziando che il rimando alla disciplina specifica di RUE contenuto nel comma 1, non è assentibile in quanto il medesimo strumento non contiene una disciplina sulle bonifiche storiche, si provveda ad elaborare una disciplina specifica che tenga conto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art.26 del PTCP. Si richiamino inoltre nell'art.2.27 le direttive di cui al comma 5 dell'art.26 del PTCP e le prescrizioni del medesimo Piano provinciale relative all'utilizzo della terminologia "bonifiche storiche" (comma 6 art.26).

- **Viabilità storica**

Si integri la voce di legenda "Viabilità storica (art.27 PTCP)" delle Tavole 1b come segue: "Viabilità storica - percorsi consolidati (art.27 PTCP)".

Si integri la scheda dei vincoli descrivendo le diverse tipologie di viabilità storica ed i relativi elementi nodali di mobilità presenti sul territorio comunale.

Risulta necessario riformulare l'art.2.26 - Ambiti di interesse storico-testimoniale - Viabilità storica, al fine di integrarlo con una specifica disciplina di livello locale da predisporre in riferimento all'art.27 del PTCP e all'art. A-8 dell'Allegato alla L.R.20/2000; si modifichi di conseguenza il comma 1, anche in considerazione che il RUE non contiene alcuna disciplina relativa alla viabilità storica. Inoltre:

- nel comma 1 si specifichi la lettera "b" nel riferimento alle tavole 1 e si evidenzino le categorie di viabilità storica individuate sulle Tavole 1b;

- si modifichi il comma 3 come segue: "*La disciplina del RUE, assumendo le previsioni di tutela del PSC, farà riferimento anche agli elementi di arredo e agli elementi edilizi esistenti connessi alla viabilità e provvederà ad individuare e disciplinare i tratti e gli elementi di viabilità storica ricadenti nei centri storici.*".

- Considerato che gli "**Edifici di interesse storico-architettonico**", ad eccezione dei beni soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004, non sono stati individuati sulle Tavole 1b, nonostante quanto evidenziato al comma 3 dell'art.6.5 di PSC, per completezza della tavola dei vincoli, si provveda alla loro individuazione (inserendo una specifica voce di legenda che faccia riferimento all'art.25 del PTCP e all'art. A-9 L.R.20/2000) in riferimento alla Tav. QC-C.1 e alla Tav.2, come modificate sulla base delle specifiche riserve; fra i suddetti edifici sono presenti anche i beni soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004 già individuati sulla tavola. Sempre in riferimento alle suddette tavole (come modificate), le tavole 1b devono essere integrate (inserendo una specifica voce di legenda) con l'individuazione degli "**Edifici di pregio storico-culturale e testimoniale**" (art.25 del PTCP e all'art. A-9 L.R.20/2000). La scheda dei vincoli (sezione Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale - art.25 PTCP) deve essere integrata in riferimento alle sopra descritte modifiche da effettuarsi alla Tavola dei vincoli, illustrando le diverse tipologie di beni presenti sul territorio comunale; la scheda deve inoltre contenere gli elenchi di tali beni suddivisi fra "Edifici di interesse storico-architettonico" ed "Edifici di pregio storico-culturale e testimoniale", con gli specifici dati e codici identificativi (codice Id. Comune e codice Id. Provincia vd. All.N3 PTCP).

L'art.2.25 "Ambiti di interesse storico-testimoniale - Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale" deve essere modificato al fine di coordinarne il contenuto rispetto a quanto rappresentato sulle Tavole 1b come modificate in riferimento a specifica riserva (che devono essere richiamate nel comma 1), riportando le medesime definizioni; inoltre:

- si integri il comma 1 considerato che fra i complessi classificati ES sono presenti

anche "Edifici di pregio storico-culturale e testimoniale" di cui al comma 2 dell'art.A-9 della L.R.20/2000 e che fra gli immobili soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004 sono individuati anche gli "ope legis";

- si riformuli il comma 2 in quanto poco chiaro;

- la specifica schedatura (QC.C – allegato) citata nel comma 2, non è presente fra gli elaborati di QC; pertanto anche in riferimento a quanto disposto dall'art.4 (sezione TUTELA E QUALIFICAZIONE DELL'IDENTITÀ CULTURALE, NATURALE E DEL PAESAGGIO - Sistema insediativo storico, rurale e risorse storiche e archeologiche) dell'Accordo Territoriale sottoscritto fra la Provincia di Piacenza e il Comune di Rivergaro, il 10.12.2013, risulta necessario integrare gli elaborati di QC con la schedatura degli edifici di cui ai commi 1 e 2 dell'art.A-9 della L.R.20/2000;

- si riformulino i commi 3 e 4 al fine di recepire le disposizioni di cui all'art.25 del PTCP e all'art. A-9 della L.R.20/2000;

- si integri l'articolo con una specifica disciplina relativa ai beni soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004;

- si coordini il contenuto dell'articolo con la disciplina relativa al Sistema insediativo storico di cui al Titolo 6 Capo II, inserendo gli opportuni richiami;

- Considerato che le "**Zone urbane storiche e le strutture insediative storiche non urbane** (art.24 PTCP)", non sono state individuate sulle Tavole 1b, nonostante quanto evidenziato al comma 1 dell'art.2.24 di PSC, per completezza della tavola dei vincoli, si provveda alla loro individuazione, in riferimento alla perimetrazione presente sulla Tav.2, come modificata sulla base della specifica riserva, evidenziando con simbologia grafica l'articolazione definita ai sensi dell'art.24 del PTCP. La scheda dei vincoli (sezione Zone storiche - art.24 PTCP) deve essere integrata in riferimento alle modifiche da effettuarsi alla Tavola dei vincoli. Si coordini il contenuto dell'art.2.24 Insediamenti storici – Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane, con quanto rappresentato sulla Tav.2 come modificata in riferimento a specifica riserva ed in considerazione che sia i centri storici di antica formazione che i nuclei sono stati definiti come "CS - Centri e nuclei storici di antica formazione" e che sulla suddetta tavola devono essere rappresentati anche i "TS - Tessuti storici". Si richiamino nella norma, le disposizioni di cui all'art.24 del PTCP.

AMBITI ED ELEMENTI CARATTERIZZATI DA RISORSE VULNERABILI

103. **Art.2.12 - Morfologia del territorio – Sistema dei crinali e della collina**

All'interno del comma 1 del presente articolo è necessario specificare che il **Sistema dei crinali e della collina** è rappresentato nell'elaborato di piano **1b.3**.

Il comma 3 deve chiarire che l'individuazione delle funzioni abitative e di servizio deve essere perseguita all'interno del territorio urbanizzato e le eventuali zone di espansione essere motivate come quote non soddisfacibili e individuate in contiguità con il sistema insediativo esistente.

Essendo il **Sistema dei crinali e della collina** connesso al territorio urbanizzato si ritiene necessario individuare sulla tavola **1b.3** tale elemento.

104. **Art.2.13 – Assetto agricolo forestale – Assetto vegetazionale**

All'interno del comma 1 del presente articolo è necessario specificare che l'**Assetto vegetazionale** è rappresentato nell'elaborato di piano **1b**.

I commi 4 e 5 devono indicare la tavola **1b** come riferimento per individuare le formazioni lineari e gli esemplari arborei singoli tutelati.

Si evidenzia che gli esemplari arborei indicati nella tavola **1b.3** sono elementi già tutelati ai sensi della L.R.2/1977.

AREE DI VALORE NATURALE ED AMBIENTALE

105. Si evidenzia che la rappresentazione grafica della tavola **1b** risulta dare adito ad

errate interpretazioni per quanto concerne la lettura delle "Aree forestali" e delle "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale". Infatti, soprattutto nella parte sud del territorio comunale, i due temi coesistono e risultano sovrapposti. Occorre pertanto intervenire in modo da evitare ogni possibile dubbio interpretativo.

106. **Art.2.20 – Ambiti paesaggistici e geoambientali rilevanti – Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale**

All'interno del comma 1 del presente articolo è necessario specificare che le **Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale** sono rappresentate nell'elaborato di piano **1b**.

107. Si osserva che per la localizzazione operata dal Comune dei **Crinali** (sia principali che minori) e riportati nel PSC (tav. **1b.3**) non è presente alcuna analisi di carattere paesaggistico e morfologico che abbia motivato tale individuazione grafica.

108. Si osserva come la restituzione grafica dei temi relativi al "Crinale principale" ed alla "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" risulti simile, sia come tratteggio che come colorazione. Occorre pertanto intervenire in modo da evitare ogni possibile dubbio interpretativo.

109. **Art.2.21 – Ambiti paesaggistici e geoambientali rilevanti – Crinali**

All'interno del comma 1 del presente articolo è necessario specificare che i **Crinali** sono rappresentati nell'elaborato di piano **1b**.

VINCOLI ANTROPICI E INFRASTRUTTURALI

110. Vista la presenza sul territorio comunale di aree agricole di particolare pregio (zone DOC), si valuti l'opportunità di procedere all'individuazione cartografica degli areali nei quali introdurre il divieto assoluto di localizzazione di ogni tipo d'impianto di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art.50, comma 2 e 4 del PTCP.

ASSETTO GEOLOGICO AMBIENTALE E SISMICO

111. Come già segnalato in sede di Conferenza di Pianificazione, occorre considerare il **Piano di Gestione del Distretto idrografico del Po (PdG)** approvato con DPCM del 8/02/2013, attuativo del D.Lgs. n. 152/2006 in applicazione della Direttiva 2000/60/CE, di cui peraltro si è già concluso il primo ciclo di revisione, con **DPCM del 27/10/2016**. Si ricorda che tale strumento di pianificazione ha comportato la sostituzione di parte dei contenuti del PTA - Piano regionale di Tutela delle Acque, discendenti dal D.Lgs. n. 152/1999, ancorché trasfusi nei PTCP vigenti. Al proposito si rilevano ancora situazioni di inadeguatezza del PSC, in particolare nel Quadro Conoscitivo (Sistema B e Sistema D), nella ValSAT (Allegato 4.B) e nelle Norme (art. 2.7), nonché nelle parti cartografiche del Piano. In merito alla ValSAT, in particolare al Piano di monitoraggio contenuto nell'Allegato 5.A, non si comprende la compresenza di indicatori riferibili ai due distinti sistemi di classificazione, che dovrà essere pertanto opportunamente rivista, tenendo conto degli stati di qualità dei corpi idrici e degli obiettivi in vigore.

112. Riguardo ai contenuti del PTA relativi all'**utilizzo agronomica (spandimento) degli effluenti di allevamento e delle acque reflue**, occorre oggi fare riferimento al Regolamento regionale n. 1/2016 (BUR n. 2/2016), sostitutivo del Regolamento n. 1/2011, tenendo anche conto del Decreto ministeriale 25/02/2016. Occorre pertanto provvedere ai conseguenti adeguamenti dei contenuti di Piano, in particolare del Quadro Conoscitivo (Sistema B e Sistema D) e delle Norme (art. 2.11), nonché delle parti cartografiche.

113. Come indicato nell'Accordo di Pianificazione, occorre considerare il **Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)** approvato con **DPCM del 27/10/2016**, attuativo del D.Lgs. n. 49/2010 in applicazione della Direttiva 2007/60/CE, le cui prime mappature sono state emanate nel 2013, con associate misure di cautela. Si ricorda che tale strumento di pianificazione individua mappe della pericolosità e del rischio di alluvione, su cui occorre applicare in via transitoria le disposizioni regionali attuative disposte con **DGR n. 1300/2016**, in sovrapposizione alla disciplina del PTCP vigente relativa alle fasce di tutela fluviale, che esplica valore ed effetti di PAI a seguito dell'intesa del 12/04/2012. Al proposito si rilevano ancora situazioni di inadeguatezza del PSC, in particolare nel QC (Sistema B e Sistema D), nella ValSAT e nelle Norme (art. 2.14 e segg.), nonché nelle parti cartografiche del Piano.
114. Con riferimento al tema della pericolosità da alluvioni, si riterrebbe opportuna una specifica ricognizione delle criticità idrauliche messe in luce dall'**evento alluvionale del 14 settembre 2015**, ad integrazione del QC (Sistema B) ed eventualmente della ValSAT e dell'apparato prescrittivo del Piano.
115. In merito al sistema di tutela fluviale derivato dal PTCP, devono essere risolti alcuni problemi di correttezza e di lettura relativi alla **fascia fluviale di rilevanza locale (fascia L)**, introdotta dal Comune secondo quanto indicato all'art. 14 delle Norme provinciali. Al proposito si rileva infatti che in alcune tavole il graficismo utilizzato per l'individuazione della fascia L non risulta chiaramente distinguibile da quello utilizzato per altre zone fluviali, in particolare da quello relativo alla fascia A (es. Tav. QC_B07 e Tav. 1a dei vincoli). Inoltre la fascia L non risulta chiaramente disciplinata, considerando che, all'art. 2.18, i disposti contenuti ai commi 3 e 4 sono in contrasto con quelli dettati al comma 5 relativamente alla disciplina delle sottozone L.1 e L.2. Al proposito si rileva infine che la fascia L è individuata in cartografia non distinguendo la sottozona L.1 relativa all'alveo attivo, perciò occorrerà provvedere alle opportune individuazioni grafiche oppure specificare in norma che la distinzione della zona d'alveo è effettuata sul posto, rinviando alla definizione di alveo attivo in vigore (rif. paragrafo 3.1.5 della Relazione del PTCP).
116. Le **aree in dissesto**, nella loro articolazione fra dissesti attivi, quiescenti e potenziali, devono trovare adeguata trattazione in tutte le parti di Piano, cartografiche e normative, attinenti al tema. Per la piena rappresentazione di tali temi nell'apparato prescrittivo del Piano, si abbia cura di comprendere anche le rappresentazioni delle classi di rischio derivanti dagli studi di dettaglio delle frane quiescenti, da allestire possibilmente come fascicoli a numerazione progressiva (in vista di successive integrazioni). Al proposito si evidenzia inoltre che i commi 1 e 2 dell'art. 2.5 delle Norme contengono un riferimento alle Tavole 5 del PSC che al momento non risulta corretto (poiché tali tavole rappresentano ora unicamente la "fattibilità geologica" e gli esiti degli studi del rischio di frana quiescente, ma non le cartografie del dissesto di cui alla Tav. A3 del PTCP, relegate al QC), quindi occorrerà provvedere alle necessarie correzioni.
117. Relativamente ai **dissesti quiescenti**, in particolare agli **studi del rischio di alcune frane** presenti nel territorio comunale, è necessario provvedere a specifiche verifiche e conseguenti revisioni, secondo quanto di seguito evidenziato:
- per opportuna chiarezza e semplificazione, gli studi del rischio dovrebbero essere condotti utilizzando un **unico set di classi di rischio**, pertanto si rende opportuna una riformulazione in tal senso dell'art. 2.5 delle Norme, al **comma 4**, che dovrà assumere un carattere di generalità (a tal fine si propone il seguente testo normativo: "*Gli studi del rischio delle frane quiescenti sono allegati al Quadro Conoscitivo – Sistema B e si articolano secondo le seguenti classi di pericolosità, rappresentate nelle tavole dei vincoli e disciplinate come indicato ai successivi commi: [segue elenco classi, ndr].*");
 - per il **principio di non duplicazione**, secondo cui è bene non riprodurre disposizioni già efficacemente definite in altre parti del testo normativo o in norme o piani sovraordinati vigenti, a cui pertanto è sufficiente fare rinvio, potrebbe essere razionalizzato l'art. 2.5 delle Norme, modificando in particolare il **comma 6**, relativo alla classe di pericolosità P3, di cui potrebbero essere evidenziate le sole differenze con la classe P2, e il **comma 7**, relativo alla classe di pericolosità P4, di cui potrebbero

- essere evidenziate le sole differenze con l'art. 31, comma 7, delle Norme PTCP;
- taluni **studi del rischio condotti nell'ambito del PRG e confermati nel PSC** non possono considerarsi pienamente rispondenti agli standard tecnici richiesti per tale tipo di analisi, pertanto si ritiene che il Comune debba prevederne un futuro adeguamento, specificando tale esigenza negli elaborati di PSC, eventualmente anche in quelli di carattere prescrittivo; in tale prospettiva e in vista di ulteriori studi futuri che dovessero aggiungersi al repertorio del PSC, si chiede di apportare le necessarie correzioni al **comma 3** dell'art. 2.5 delle Norme considerando che il PRG ancora vigente è destinato ad essere completamente sostituito dai nuovi strumenti urbanistici, ad ogni effetto giuridico, e che pertanto il nuovo Piano deve fare propri tutti i contenuti di PRG che si ha intenzione di confermare (a tal fine si propone il seguente testo normativo: *"Gli studi del rischio delle frane quiescenti acquisiti nell'ambito del PRG e confermati nell'ambito del presente Piano mantengono in via transitoria l'originaria attribuzione e disciplina delle classi di pericolosità, come enunciata all'art. 25 delle Norme del PRG [inserire nota a piè di pagina con riproposizione testo, ndr], fino ad una loro opportuna revisione, in sede di Variante al PSC, che ne adegui i contenuti di analisi alla normativa tecnica vigente e la disciplina alle classi di pericolosità definite univocamente nell'ambito del PSC."*);
 - l'Allegato B.7 del Sistema B del QC, che raccoglie gli **studi del rischio assunti in sede di PRG**, deve comprendere anche le cartografie in formato A3, ora mal riprodotte;
 - l'Allegato B.8 del Sistema B del QC, consistente nello **studio del rischio di Case Leoni**, deve essere verificato ed eventualmente aggiornato secondo le novità tecniche vigenti da gennaio 2016 in materia di rischio sismico (come evidenziato nella riserva generale dedicata al tema) e deve esserne garantita la piena leggibilità (nell'Allegato 7 dello studio, rappresentativo dei FS, la legenda appare incompleta).
118. Il comma 9 dell'art. 2.5 delle Norme non risulta sufficientemente chiaro. Per l'opportuna revisione si ricorda che il PTCP ha affidato la disciplina dei **dissesti potenziali** alla pianificazione comunale, stabilendo una disposizione transitoria che deve essere necessariamente sostituita.
119. Le **"classi di fattibilità geologica"** non devono sostituirsi ai vincoli operanti sul territorio, pertanto la loro finalità dovrebbe essere precisata, anche riconfigurandone l'allestimento (QC, Norme e cartografie di Piano). Al proposito si rileva inoltre che per alcune classi si indica un'"edificabilità preclusa", contrariamente a quanto consentito dalle norme dei vincoli sottesi, quindi è necessario provvedere alle necessarie correzioni. Occorre poi correggere i commi 6 e 7 dell'art. 2.4 delle Norme, tenendo presente che nelle aree in fascia C esterne al territorio urbanizzato gli interventi edificatori sono per lo più subordinati a verifica idraulica da condursi in sede di Variante al PSC come previsto dalle Norme del PTCP (art. 10, commi 10 e 11, e art. 13) e che la disciplina dei dissesti potenziali deve essere chiaramente definita dal Comune, come indicato nella riserva dedicata al tema.
120. In materia di **rischio sismico**, il PSC adottato presenta profili di inadeguatezza rispetto ai disposti della **direttiva D.A.L. n. 112/2007 come aggiornata** a seguito dell'entrata in vigore della D.G.R. n. 2193/2015. Occorrerà pertanto apportare le necessarie correzioni e integrazioni al QC (Sistema B) e alle Norme (art. 2.1 e art. 2.2), nonché alle parti cartografiche del Piano. Al proposito si ricorda che taluni contenuti sono da includere nell'apparato prescrittivo di Piano (es. Tav. QC_B08).
121. In tema di **attività estrattive**, occorre che sia esplicitato in norma (art. 1.4) il rapporto del PSC con la pianificazione comunale di settore (PAE), tenendo presente che le aree interessate o destinate ad attività estrattiva devono essere individuate nella carta strutturale del Piano (Tav. 2) indicando la destinazione finale prevista al termine dell'attività. Si valuti inoltre se prevedere in norma uno specifico articolo per la trattazione del tema, anziché un singolo comma all'interno dell'Art.7.7 "Interventi ammessi nel territorio rurale", anche tenendo conto delle diverse possibili destinazioni finali delle aree di cava.
122. L'art. 2.10 delle Norme relativo alle aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei **rifiuti** deve essere corretto e perfezionato. A tal fine si consideri che:

- le aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti sono definite dal PTCP nelle Tavole vR e nell'Allegato R alle Norme, secondo quanto previsto dagli articoli 37 e segg. dello stesso piano provinciale, mentre alla pianificazione comunale spetta l'eventuale individuazione di aree inidonee aggiuntive (commi 3, 4, 5 e 6);
 - il PRGR – Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con DAL n. 67/2016, ha superato la pianificazione provinciale di settore (PPGR) nelle parti relative all'individuazione e programmazione degli impianti sul territorio (comma 2);
 - i criteri di inidoneità contemplano anche una distinzione per tipologia di impianto (comma 7, dove occorre cambiare la dicitura “*Le tipologie di impianto...*” in “*Le aree inidonee per tipologia di impianto...*”).
123. Occorre assicurare che le tavole dei vincoli contengano tutti i tematismi di interesse contenuti nelle **Tavole A1, A3 e A5 del PTCP**, a cui deve corrispondere l'opportuna trattazione normativa.
124. La **normativa** di Piano deve essere verificata correggendo alcuni errori di rinvio ad altri articoli del testo (ad es. l'art. 2.14 contiene un riferimento all'art. 8.6 che però non risulta presente).
125. Si rileva che l'**Ambito AN 2.4** nella zona sud del Capoluogo (nuovi insediamenti residenziali in corso di urbanizzazione) e l'**Ambito AR 1.4** del Capoluogo (ambito di riqualificazione, in parte interno al territorio urbanizzato) ricadono in fascia fluviale C del PTCP-PAI e in Zona P1 del PGRA, oltre ad essere interessati da zone di protezione degli acquiferi, e il PSC non comprende uno studio del rischio della fascia C effettuato ai sensi delle normative vigenti (in particolare art. 10, comma 10, e art. 13 delle Norme PTCP). Si chiede pertanto di verificare l'ammissibilità di detti ambiti rispetto a quanto stabilito dalle norme di tutela vigenti.

PSC - PARERE SISMICO ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008:

Parere sismico favorevole condizionato al recepimento delle riserve relative alla tematica.

VALSAT

126. In coerenza con quanto richiesto nell'ambito della riserva n. 89 relativamente ai contenuti dell'art. 3.8, comma 3 delle “Norme Tecniche” del PSC, occorre integrare il documento di ValSAT mediante lo svolgimento delle necessarie attività valutative inerenti alla previsione di PSC di ambito/ambiti idonei all'insediamento di impianti fissi per la telefonia mobile, con specifico riferimento alla predisposizione di una o più schede di approfondimento, che definiscano i potenziali effetti e le corrette misure di mitigazione e/o compensazione ambientale.

Allegato 3 - Rivergaro, parere motivato su PSC adottato CC 27-2016

Il Comune di Rivergaro, con note acquisite al Prot. Prov. le n. 23920 del 31.08.2016, n. 16458 del 10.07.2017 e n. 18106 del 28.07.2017, ha trasmesso gli elaborati relativi al PSC, compreso l'elaborato di ValSAT nonché lo Studio di Incidenza, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. n. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato.

Gli elaborati relativi alla proposta di PSC sono stati depositati presso gli Enti territoriali interessati che, insieme ai soggetti competenti in materia ambientale, sono stati invitati a partecipare alla Conferenza di Pianificazione di cui agli artt. 14 e 27 della L.R. n. 20/2000.

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica - VAS - tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza ed il Comune medesimo.

La Conferenza di Pianificazione ha aperto i propri lavori in data 11.06.2013, si è svolta in tre sedute concludendosi in data 11.09.2013. In data 10.12.2013 il Comune di Rivergaro e la Provincia di Piacenza hanno sottoscritto l'Accordo di pianificazione, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 20/2000.

Successivamente, ai sensi dell'art. 27, comma 4 della L.R. n. 20/2000, il Comune di Rivergaro tenendo conto dei contributi conoscitivi, delle valutazioni espresse e dei contenuti dell'Accordo di Pianificazione, ha adottato il Piano Strutturale Comunale con atto del Consiglio Comunale n. 27 del 29.06.2016.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di Valutazione Ambientale del PSC, fissato nel 03.12.2016, sono pervenute complessivamente n. 56 osservazioni sul PSC ed il RUE adottati, nel seguito sono riportate quelle riferite al Piano strutturale.

N.	Prot.	Richiedente
1	n. 7955 del 07.10.2016	Marchi Stefano
2	n. 8113 del 14.10.2016	Fornari Filippo
4	n. 8569 del 31.10.2016	Baldrighi Daniele e Luca
6	n. 8697 del 04.11.2016	Polledri Giuseppe
7	n. 8724 del 05.11.2016	CO.ME.CA. Castellani Luciana e Giovanni
8	n. 8725 del 05.11.2016	Savi Giuseppe
10	n. 8895 del 11.11.2016	Squeri Giovanni
11	n. 8897 del 11.11.2016	Squeri Giovanni
12	n. 8898 del 11.11.2016	Squeri Giovanni
13	n. 8969 del 14.11.2016	Tassini Renzo e Malaspina Luigi
14	n. 9216 del 22.11.2016	Tacchini Luigi, Alberto, Adriana
16	n. 9232 del 22.11.2016	Casa di riposo "G. Gasparini"
17	n. 9326 del 25.11.2016	Costa Roberto e Germano
18	n. 9388 del 26.11.2016	IRIS S.r.l. Ederoni Ivano
19	n. 9432 del 29.11.2016	Lovotti Carlo
20	n. 9433 del 29.11.2016	Garetti Luigi
22	n. 9479 del 30.11.2016	Bertuzzi Angelo Az. Agr. RIVERFRUT
23	N. 9480 del 30.11.2016	Dallacasagrande Eugenio
24	n. 9481 del 30.11.2016	Alberici Renzo e Rossi Giovanna
26	n. 9530 del 01.12.2016	C.M.E. Immobiliare
27	n. 9569 del 02.12.2016	Micillo Vittoria
28	n. 9588 del 02.12.2016	Pontini Carlo e Pollastri Andrea
29	n. 9589 del 02.12.2016	Anguissola Scotti Simona
30	n. 9601 del 02.12.2016	Picutti Marco
31	n. 9602 del 03.12.2016	BSF Immobiliare
32	n. 9603 del 03.12.2016	Real Estate Strategie Immobiliari
33	n. 9604 del 03.12.2016	L'Azzurra S.r.l.
34	n. 9605 del 03.12.2016	Mazzocchi Dante e Bertuzzi Anna
35	n. 9607 del 03.12.2016	Anfini Franco e Angelo
36	n. 9612 del 03.12.2016	Opera Pia Alberoni
37	n. 9613 del 03.12.2016	Vernasca Gianna

N.	Prot.	Richiedente
38	n. 9618 del 03.12.2016	De Micheli Lina e Cattaneo Giovanna
39	n. 9619 del 03.12.2016	Montanari Pietro
40	n. 9620 del 03.12.2016	Beccari Marco
47	n. 9630 del 03.12.2016	Repetti Massimo S.r.l.
50	n. 9633 del 03.12.2016	Ricciardella Domenico
51	n. 9634 del 03.12.2016	Solaris Costruzioni S.r.l.
56	n. / del 10.09.2016	Rimondi Marco

Si evidenzia che, qualora in fase di approvazione il Consiglio Comunale intendesse accogliere osservazioni comportanti effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, sarà necessario aggiornare il documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali fossero significativi, anche il Parere Motivato formulato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'art. 5 della L.R. n. 20/2000 il Piano Strutturale Comunale di Rivergaro è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Il documento "Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale" è stato costruito sulla base dei contenuti illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. n. 152/2006 e svolge adeguatamente le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del Decreto stesso.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del PSC e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state adeguatamente sviluppate nel processo di formazione, ai sensi degli artt. 14 e 27 della L.R. n. 20/2000, sia durante la Conferenza di Pianificazione che durante le fasi di deposito e partecipazione.

La prima fase della valutazione, effettuata congiuntamente alla costruzione del Quadro Conoscitivo, ha prodotto una valutazione delle opportunità e dei fattori di criticità ("punti di forza" e "punti di debolezza") che caratterizzano il territorio, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale, con la proposta di politiche e azioni da attuare con il Piano.

Il Comune di Rivergaro ha definito il proprio scenario di sviluppo sociale, economico e culturale con riferimento alla sostenibilità e ad una elevata qualità dell'ambiente e del territorio, assumendo i seguenti obiettivi generali, che sono stati declinati in obiettivi specifici:

- Garantire livelli di rumore adeguati per la popolazione,
- Salvaguardare quali-quantitativamente e valorizzare gli elementi del reticolo idrografico superficiale, con particolare riferimento alla presenza del Fiume Trebbia,
- Contenere il consumo di suolo,
- Tutelare il territorio dal rischio idrogeologico,
- Incrementare la diversità ecologica e paesaggistica del territorio e valorizzare gli elementi di maggior pregio,
- Contenere i consumi e la produzione di scarti,
- Contenere i consumi energetici,
- Incrementare e valorizzare la mobilità sostenibile e sicura,
- Soddisfare la domanda abitativa attraverso un'adeguata offerta dal punto di vista quantitativo e qualitativo,
- Valorizzare il territorio dal punto di vista turistico,
- Qualificare il sistema produttivo esistente,
- Qualificazione del territorio rurale anche integrando gli antichi legami funzionali legati al mondo agricolo con relazioni più complesse e articolate,
- Tutelare la popolazione nei confronti dell'inquinamento elettromagnetico,
- Mantenere la classificazione UNI EN-ISO 14001:2004.

Nelle fasi successive, è stata verificata la coerenza fra gli obiettivi proposti per il PSC e gli obiettivi degli strumenti di pianificazione sovraordinati e rappresentativi del contesto di riferimento. Successivamente, la valutazione è stata orientata ad individuare gli effetti indotti dall'attuazione

delle singole scelte di Piano, consentendo di selezionare, tra le possibili soluzioni alternative, quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali di Piano.

Il processo valutativo ha provveduto, quindi, alla definizione ed alla valutazione dell'insieme degli impatti derivanti dall'attuazione delle previsioni di PSC, condizionando la stessa alla realizzazione delle necessarie azioni di mitigazione e compensazione ambientale.

Infine, la valutazione del PSC è stata completata con un sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, che prevede l'elaborazione di Report periodici, da mettere a disposizione del pubblico. Infatti, è stato individuato un set di indicatori definito sulla base di quello del PTCP e da utilizzare per il monitoraggio degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali dell'attuazione delle scelte di PSC, allo scopo di aggiornare o rivedere le scelte medesime.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del PSC, delle analisi effettuate nell'ambito del QC, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo sviluppo della metodologia e delle fasi necessarie allo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del PSC di Rivergaro, così come disciplinata dalla normativa vigente e dall'art. 98 delle Norme del PTCP 2007. In particolare, si valuta positivamente l'impostazione metodologica generale seguita nella predisposizione della ValSAT, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, dalla L.R. n. 20/2000 e dall'Atto di Indirizzo C.R. n. 173/2001 e sul modello di quella utilizzata per il Piano provinciale.

La metodologia proposta per la ValSAT del PSC elaborata dal Comune di Rivergaro ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte di trasformazione effettuate nell'ambito del Piano.

In particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi, concatenate e logicamente conseguenti, che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano in un primo momento, e delle Norme in quello successivo, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del PSC stesso:

1. analisi delle componenti ambientali e degli obiettivi,
2. valutazione di coerenza degli obiettivi del Piano con gli obiettivi degli strumenti di pianificazione sovraordinati,
3. definizione della sensibilità ambientale alla trasformazione del territorio (valutazione delle alternative),
4. valutazione di sostenibilità delle politiche/azioni di Piano,
5. monitoraggio.

Le risultanze delle valutazioni di coerenza hanno riportato esiti sostanzialmente positivi, evidenziando che gli obiettivi e le azioni del Piano comunale, derivanti dall'analisi delle situazioni di criticità delle componenti ambientali a livello locale e da principi generali specificati a livelli inferiori sono coerenti con gli obiettivi di sostenibilità stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata. Nel documento di ValSAT la definizione e valutazione delle "ragionevoli alternative", è stata sviluppata sulla base di un'analisi volta all'individuazione delle vocazioni delle differenti porzioni di territorio, graficizzate nella tavola VST.01 "Sensibilità ambientale alla trasformazione residenziale".

La valutazione degli impatti significativi, derivanti dall'attuazione delle scelte di Piano sul sistema socio-economico, sul sistema ambientale e naturale, sul sistema della mobilità e sul sistema rurale, sviluppata nel documento di ValSAT e nelle schede degli ambiti, consente di valutare positivamente le misure di mitigazione e compensazione individuate nel PSC.

Si valuta positivamente, inoltre, la predisposizione del piano di monitoraggio ai fini della valutazione dell'efficacia del Piano comunale, in conformità con gli indirizzi dettati dal PTCP.

Si prende atto dei contenuti della Valutazione di Incidenza formalizzata, in riferimento al Sito SIC-ZPS IT4010016 "Basso Trebbia", con Determinazione dirigenziale n. 243 del 29.05.2017.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di PSC, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente, nell'ambito del processo di formazione del PSC, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle

riserve da parte della Provincia (ai sensi del comma 7 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo
sul Piano Strutturale Comunale (PSC) di Rivergaro
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. n. 20/2000.**

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) di Rivergaro potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT e nella Valutazione di Incidenza del PSC e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento alle azioni di Piano;
2. risulta necessario rispettare le condizioni e le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del PSC;
3. nell'ambito dell'elaborazione del POC, occorrerà approfondire la valutazione ambientale delle previsioni di Piano da attuare, in particolare, fornendo le necessarie soluzioni alle criticità connesse all'approvvigionamento idrico del capoluogo, Cisiano, Niviano e altre località;
4. poiché l'attuazione delle previsioni di Piano inducono potenziali effetti negativi sulla qualità dell'aria del contesto analizzato, che non sono stati adeguatamente considerati secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2020 recentemente approvato, il documento di ValSAT del POC dovrà essere integrato con un approfondimento relativo agli effetti indotti dall'attuazione delle previsioni di Piano in termini di emissioni per gli inquinanti PM10 ed NOx e contenente le misure idonee a compensare e/o mitigare tali effetti;
5. le valutazioni effettuate relativamente al PSC ed il presente parere sono validi salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione ed un aggiornamento del Parere Motivato;
6. si rammenta, infine, che con l'atto di approvazione del PSC il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel PSC e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale (comprensivo di Valutazione d'Incidenza) e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.